



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 89 del 28 febbraio 2012

| | |
|--|---|
| Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3055 al n. 3074) | 2 |
| Comunicazioni - Deliberazione approvata (n. 3075) | 3 |

Deliberazione Giunta regionale 28 febbraio 2012 - n. IX/3061

| | |
|--|---|
| Linee guida per la gestione dell'elenco dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della Regione Lombardia e istituzione dei relativi Albi regionali (d.m. 11 novembre 2011) | 4 |
|--|---|

Deliberazione Giunta regionale 28 febbraio 2012 - n. IX/3062

| | |
|---|----|
| Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014 | 11 |
|---|----|

Deliberazione Giunta regionale 28 febbraio 2012 - n. IX/3063

| | |
|--|----|
| Avvio del procedimento di elaborazione del programma regionale della pesca e dell'acquacoltura 2012-2014 (PRPA) e contestuale verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) | 33 |
|--|----|

Deliberazione Giunta regionale 28 febbraio 2012 - n. IX/3072

| | |
|---|----|
| D.g.r. del 15 dicembre 2010 n. 1001 - Attribuzione dei corsi d'acqua colatore Serio Morto e scolmatore Serio Morto al consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli e del colatore Dugale Aspice al consorzio di bonifica Dugali | 36 |
|---|----|

Decreto Assessore regionale 29 febbraio 2012 - n. 1596

| | |
|---|----|
| Direzione generale Protezione civile, polizia locale e sicurezza - Sostituzione di un componente della Consulta regionale del volontariato di protezione civile | 38 |
|---|----|

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Circolare regionale 24 febbraio 2012 - n. 2

| | |
|---|----|
| Direzione centrale Programmazione integrata - Tasse automobilistiche regionali, disposizioni applicative degli articoli da 38 a 49 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni. Abrogazione della circolare 31 marzo 2004, n. 16, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie editoriale ordinaria del 5 aprile 2004, n. 15 | 39 |
|---|----|

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 89 del 28 febbraio 2012
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3055 al n. 3074)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Direzione centrale AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

AA01 - AVVOCATURA

(Relatore il Presidente Formigoni)

3055 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLE SENTENZE NN. 218/47/2011 - 178/25/2011 RESE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (84 - 85/2012)

3056 - ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA NEL PROCEDIMENTO PENALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'EX CASA DI CURA SANTA RITA. CONTESTUALE PARZIALE REVOCA DELLA D.G.R. N. 7899/2008 DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO STESSO

Direzione centrale AB RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

AB03 - RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

(Relatore il Presidente Formigoni)

3057 - ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLA MISSIONE DI SISTEMA IN BRASILE DAL 21 AL 25 MAGGIO 2012 - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI)

Direzione generale H SANITA'

(Relatore l'assessore Bresciani)

H1 - DIREZIONE GENERALE H SANITA'

3058 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI DI INTERESSE REGIONALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE E AREU PER L'ANNO 2012, NONCHE' DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL LORO RAGGIUNGIMENTO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)

H104 - GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI E POLITICHE DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO

3059 - CONCESSIONE ALL'ENTE «PROFESSIONE BENESSERE S.R.L.» DELL'IDONEITA' REGIONALE AD EFFETTUARE GLI ACCERTAMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA NEI LOCALI DELLA STRUTTURA OPERATIVA DENOMINATA «PROFESSIONE BENESSERE S.R.L.» VIA DELLO STADIO N. 120/A. SONDRIO - (RICHIESTA DI INTESA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

3060 - ADEGUAMENTO DEL CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA AI REQUISITI MINIMI DI CUI ALL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 28 OTTOBRE 2010

Direzione generale M AGRICOLTURA

(Relatore l'assessore De Capitani)

M102 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

3061 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI E DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI DEGUSTATORI PER I VINI DOCG E DOC RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI REGIONALI (D.M. 11 NOVEMBRE 2011)

3062 - APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' FITOSANITARIE PER IL TRIENNIO 2012-2014 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

M103 - MULTIFUNZIONALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO

3063 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 2012-2014 (P.R.P.A.) E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

Direzione generale S INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

(Relatore l'assessore Cattaneo)

S102 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

3064 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BERGAMO E COMUNE DI BERGAMO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI BERGAMO CON L'ENTRATA A REGIME DELLA TRAMVIA DELLE VALLI TRATTA BERGAMO ALBINO

3065 - NOMINA COMPONENTE INTEGRATIVO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA PROCEDURA CONCURSALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COSTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MANTOVA

S103 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE

3066 - ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 165 E 166 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SUL PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA FERMATA FERROVIARIA MILANO FORLANINI PASSANTE (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BELOTTI)

Direzione generale Z TERRITORIO E URBANISTICA

(Relatore l'assessore Belotti)

Z102 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

3067 - COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG). DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

3068 - COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV). DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

3069 - COMUNE DI CORSICO (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

3070 - COMUNE DI CANEGRATE (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

3071 - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z103 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3072 - D.G.R. DEL 15 dicembre 2010 N. 1001 - ATTRIBUZIONE DEI CORSI D'ACQUA COLATORE SERIO MORTO E SCOLMATORE SERIO MORTO AL CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI E DEL COLATORE DUGALE ASPICE AL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore l'assessore Bresciani)

3073 - MODIFICA DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 - SEDE DI LEGNANO, APPROVATO CON DGR N. VIII/011376 DEL 10 FEBBRAIO 2010, AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELL'A. S. L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13, C. 6, L.R. N. 31/1997» (L. R. N. 33/09, ART. 18, C. 6) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)

3074 - MODIFICA DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO APPROVATO CON DGR N. VIII/008665 DEL 12 DICEMBRE 2008 AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELL'A. S. L. DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13, C. 6, L.R. N. 31/1997» (L. R. N. 33/09, ART. 18, C. 6) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)

Comunicazioni - Deliberazione approvata (n. 3075)

3075 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI BELOTTI, COLUCCI E DE CAPITANI AVENTE AD OGGETTO: «POLITICHE PER L'USO E LA VALORIZZAZIONE DEL SUOLO - CONSUNTIVO 2011 E AGENDA 2012»

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

D.g.r. 28 febbraio 2012 - n. IX/3061**Linee guida per la gestione dell'elenco dei tecnici degustatori e dell'elenco degli esperti degustatori per i vini DOP e DOC ricadenti sul territorio della Regione Lombardia e istituzione dei relativi Albi regionali (d.m. 11 novembre 2011)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2010 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo, così come modificato e rettificato dal regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il d.m. 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011 e in particolare:

- l'art. 5 comma 5 che prevede che «Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio»;
- l'art 5 comma 6 che prevede che «Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio»;
- l'art. 6 comma 1 che prevede l'istituzione presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOP e DOC dell'Elenco dei Tecnici Degustatori e dell'Elenco degli Esperti Degustatori (d'ora in poi definiti Elenchi dei degustatori), in possesso dei prescritti requisiti, e che gli iscritti a tali elenchi possono fare parte delle Commissioni di Degustazione incaricate;
- art. 6 comma 2 che prevede le regioni possono delegare le funzioni di gestione dei suddetti elenchi alle competenti Camere di Commercio;
- art. 6 comma 3 che prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.m. 11 novembre 2011 iscritti agli Elenchi dei degustatori tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del d.m. 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi istituiti presso le Regioni competenti;

Acquisiti gli elenchi dei Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori per i vini DOP e DOC tenuti dalle Camere di commercio ai sensi del d.m. 23 luglio 2003 in vigore fino al 29 febbraio 2012;

Considerato che con d.g.r. 2918 del 18 gennaio 2012 che ha modificato la d.g.r. 2875/2011 sono state prorogate temporaneamente la validità degli elenchi dei degustatori istituiti presso la CCIAA e sono state nominate in via provvisoria le commissioni di degustazione con scadenza al 29 febbraio 2012;

Valutata l'esigenza di dare continuità all'attività delle commissioni di degustazione e di istituire gli elenchi dei degustatori a partire dal 1 marzo 2012 per non ostacolare le procedure di certificazione delle produzioni delle denominazioni di origine dei vini lombardi;

Considerato che in un'ottica di ottimizzazione e semplificazione dell'iter amministrativo è opportuno provvedere, dati i tempi ridotti, in prima applicazione del presente provvedimento alla contestuale approvazione delle linee guida, alla istituzione degli elenchi dei degustatori, alla istituzione delle commissioni e alla nomina, dei Segretari dei Presidenti dei relativi supplenti con un unico provvedimento;

Considerato infine che per una più snella attività di gestione degli elenchi dei degustatori e delle commissioni di degustazione è opportuno prevedere che l'aggiornamento degli elenchi dei degustatori, delle commissioni di degustazione nonché la nomina dei segretari e dei relativi supplenti sarà effettuata con

apposito atto del dirigente competente della Direzione generale Agricoltura;

Ritenuto pertanto necessario:

1. istituire e contestualmente approvare l'Elenco dei Tecnici Degustatori e l'Elenco degli Esperti Degustatori per i vini DOP e DOC nei quali sono trasferiti d'ufficio gli iscritti agli Elenchi tenuti dalle CCIAA ai sensi del d.m. 23 luglio 2003 in vigore fino al 29 febbraio 2012 così come riportati nell'allegato 1, composto di 5 pagine, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. istituire le Commissioni di degustazione in prima applicazione del presente provvedimento, tenuto conto delle indicazioni della filiera produttiva e della specificità della distribuzione delle DO nel territorio regionale per il triennio 2012 - 2014 di cui all'allegato 2, composto da 1 pagina, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. nominare i presidenti, i segretari e i rispettivi supplenti per ogni commissione di degustazione per il triennio 2012 - 2014 di cui all'allegato 2, composto da 1 pagina, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. approvare le «Linee guida per la gestione dell'Elenco dei Tecnici Degustatori e dell'Elenco degli Esperti Degustatori per i vini a DOP e DOC e per la nomina dei presidenti e dei segretari delle commissioni di degustazione» di cui all'allegato 3 composto da 3 pagine parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5. delegare il dirigente competente della Direzione generale Agricoltura con proprio atto:

- all'aggiornamento annuale degli Elenchi dei degustatori
- all'eventuale modifica del numero e delle competenze delle commissioni di degustazioni in ordine al riconoscimento di nuove denominazioni di origine
- all'eventuale modifica delle nomine dei segretari e dei rispettivi supplenti qualora fosse necessario nel triennio 2012 - 2014
- alla nomina dei segretari e dei rispettivi supplenti per i periodi successivi al 2014

secondo quanto previsto dalle «Linee guida per la gestione dell'Elenco dei Tecnici Degustatori e dell'Elenco degli Esperti Degustatori per i vini a DOP e DOC e per la nomina dei presidenti e dei segretari delle commissioni di degustazione» di cui all'allegato 3 composto da 3 pagine parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato che in data mercoledì 1 febbraio 2012, nel corso di un incontro è stato chiesto ai Consorzi di Tutela, alle Organizzazioni Agricole, ai Caa e alle Cooperative, di trasmettere alla Regione Lombardia eventuali note relativamente alla nomina dei Presidenti e relativi supplenti, per poi procedere alla loro definitiva nomina per il prossimo triennio con atto deliberativo regionale;

Valutate le segnalazioni inerenti le nomine dei Presidenti e dei relativi supplenti pervenute dalla filiera vino;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1. Di istituire e contestualmente approvare l'Elenco dei Tecnici Degustatori e l'Elenco degli Esperti Degustatori per i vini DOP e DOC nei quali sono trasferiti d'ufficio gli iscritti agli Elenchi tenuti dalle CCIAA ai sensi del d.m. 23 luglio 2003 in vigore fino al 29 febbraio 2012 così come riportati nell'allegato 1, composto di 5 pagine, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Di istituire le Commissioni di degustazione in prima applicazione del presente provvedimento, tenuto conto delle indicazioni della filiera produttiva e della specificità della distribuzione delle DO nel territorio regionale per il triennio 2012 - 2014 di cui all'allegato 2, composto da 1 pagina, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. Di nominare i presidenti, i segretari e i rispettivi supplenti per ogni commissione di degustazione per il triennio 2012 - 2014 di cui all'allegato 2, composto da 1 pagina, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4. Di approvare le «Linee guida per la gestione dell'Elenco dei Tecnici Degustatori e dell'Elenco degli Esperti Degustatori per i vini a DOP e DOC e per la nomina dei presidenti e dei segretari delle commissioni di degustazione» di cui all'allegato 3 composto da 3 pagine parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5. Di delegare il dirigente competente della Direzione generale Agricoltura con proprio atto:

- all'aggiornamento annuale degli Elenchi dei degustatori
- all'eventuale modifica del numero e delle competenze delle commissioni di degustazioni in ordine al riconoscimento di nuove denominazioni di origine
- all'eventuale modifica delle nomine dei segretari e dei rispettivi supplenti qualora fosse necessario nel triennio 2012 - 2014
- alla nomina dei segretari e dei rispettivi supplenti per i periodi successivi al 2014

secondo quanto previsto dalle «Linee guida per la gestione dell'Elenco dei Tecnici Degustatori e dell'Elenco degli Esperti Degustatori per i vini a DOCG e DOC e per la nomina dei presidenti e dei segretari delle commissioni di degustazione » di cui all'allegato 3 composto da 3 pagine parte integrante e sostanziale della presente delibera;

6. Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Unioncamere e CCIAA delle Lombardia
- Enti di Controllo operanti in Lombardia
- Consorzi di tutela della Lombardia

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

| TECNICO DEGUSTATORE | Commissioni di Degustazione e Denominazioni |
|------------------------|---|
| ANDREOLI TIZIANO | 9 |
| ANGELONI CARLO ALBERTO | 2 |
| ANGHILERI CARLO LUIGI | 1 |
| AVANZI GIUSEPPE | 2-3-4-9 |
| BALDI MAURIZIO | 5-6-7-8 |
| BALGERA PAOLO | 1 |
| BANI EMANUELE | 2 |
| BAROLDI DIEGO | 2-3-4-9 |
| BASSI GIUSEPPE | 2 |
| BELLEZZA ATTILIO | 2 |
| BELTRAMI GUIDO | 5-6-7-8 |
| BERARDI ANGELO | 2-3-4-9 |
| BERTE' MATTEO | 5-6-7-8 |
| BERTELEGGI MARCO | 5-6-7-8 |
| BRACCHI GIUSEPPE | 2-3-4-9 |
| BRANDOLINI ALESSIO | 5-6-7-8 |
| BRUNO MARTINELLI | 2 |
| BUTTIGNOL FIORAVANTE | 2 |
| CALVI CRISTIAN | 5-6-7-8 |
| CALVI GIUSEPPE | 5-6-7-8 |
| CALVI VALTER | 5-6-7-8 |
| CAMPAGNARI MICHELE | 9 |
| CANTONI SERGIO | 2 |
| CAPPELLETTI ADRIANO | 1 |
| CASELLA FULVIO | 5-6-7-8 |
| CASSANDRINI ANNIBALE | 2-3-4-9 |
| CELESTE MICHELE | 2-3-4-9 |
| CERVETTI FRANCESCO | 5-6-7-8 |
| CESARE FERRARI | 2 |
| COLOMBI CLAUDIO | 5-6-7-8 |
| COLOMBO ALICE | 5-6-7-8 |
| CORDINI LUCA | 5-6-7-8 |
| CUGNASCO CORRADO | 2-3-4-9 |
| D'ATTOMA RENZO | 2-3-4-9 |
| DE FILIPPI EMILIO | 5-6-7-8 |
| DI FRANCO PIERPAOLO | 1 |
| DILERNIA PIETRO | 5-6-7-8 |
| FACCINCANI MONICA | 2-3-4-9 |
| FARAVELLI ALBERTO | 5-6-7-8 |
| FAY SANDRO | 1 |
| FERRARI CESARE | 2-3-4-9 |
| FINAZZI FABIO | 2-3-4-9 |
| FIORI ALBERTO | 5-6-7-8 |
| FORMENTINI VINCENZO | 2-3-4-9 |
| GARIBOLDI GLORIA | 5-6-7-8 |
| GERVASONI PIETRO | 5-7 |
| GIACOMINI ENZO | 2-3-4-9 |
| GILBERTO RAVASIO | 2 |
| GIRIBALDI IVANO | 5-6-7-8 |
| GUIGGI CAMILLA | 2-3-4-9 |
| INTROINI CLAUDIO | 1 |
| LAZZARINI MARCO | 2-3-4-9 |
| LEO FRANCO | 5-6-7-8 |
| LISSONI VITTORIO | 5-6-7-8 |
| LOMBARDI FABIO | 5-6-7-8 |

| TECNICO DEGUSTATORE | Commissioni di Degustazione e Denominazioni |
|----------------------------|---|
| MAFFI MARIO | 5-6-7-8 |
| MANINI DANIELE DOMENICO | 5-6-7-8 |
| MARZI FABRIZIO | 5-6-7-8 |
| MAULE CASIMIRO | 1 |
| MAZZOLI PAOLA | 3-4-9 |
| MELA GIACOMO | 2 |
| MENINI UMBERTO | 9 |
| MERLINI LUCIANO | 5-6-7-8 |
| MONACO ROBERTO | 2-3 |
| MUSATTI ALBERTO | 2-3-4-9 |
| NEGRI ROBERTO | 9 |
| NERA STEFANO | 1 |
| OLMO PIER NICOLA | 5-6-7-8 |
| OTTINA RICCARDO | 5-6-7-8 |
| PASINI ATTILIO | 2-3-4-9 |
| PATERNOSTER ROMEO | 2-3-4-9 |
| PELIZZATTI PEREGO ISABELLA | 1 |
| PELLEGRINI PIETRO | 2 |
| PEPE ROBERTO | 2-3-4-9 |
| PICCENI ANDREA | 1 |
| PIOTTI GIUSEPPE | 2-3-4-9 |
| PORTINARI VITTORIO | 5-6-7-8 |
| QUAGLIA PIERANTONIO | 2-3-4-9 |
| QUAQUARINI UMBERTO | 5-6-7-8 |
| RAINOLDI ALDO | 1 |
| RICCI GIOVANNI BATTISTA | 5-6-7-8 |
| ROSSI EMILIANO | 2-3-4-9 |
| ROSSI PIETRO | 5-6-7-8 |
| ROVATI EDGARDO | 5-6-7-8 |
| SANTINI ALESSANDRO | 2-3-4-9 |
| SANTINI FULVIO | 2-3-4-9 |
| SAVIOTTI CARLO | 5-6-7-8 |
| SAVIOTTI GUERRINO | 5-6-7-8 |
| SCHIAVI ALESSANDRO | 2-3-4-9 |
| SCHIAVI TERESIO | 2-3-4-9 |
| SERINA FLAVIO | 4 |
| SILVESTRINI GIOVANNI | 1 |
| SIMONCELLI CARMELO | 5-6-7-8 |
| SPEZIA STEFANO | 9 |
| STURLA CRISTINA | 5-6-7-8 |
| TEMPESTA SILVANO | 9 |
| TESTA STEFANO | 5-6-7-8 |
| TONON GIANFRANCO | 2-3-4-9 |
| TORAZZA CARLO ALBERTO | 5-6-7-8 |
| TORREGGIANI MARIA ROSA | 5-6-7-8 |
| TORTI GUERINO | 5-6-7-8 |
| TRAVERSA EMILIO | 5-6-7-8 |
| VENCO ALDO | 5-6-7-8 |
| VESCIA MICHELE | 2-3-4-9 |
| VEZZOLA MATTIA | 2-3-4-9 |
| VITALI MICHELE | 5-6-7-8 |
| ZADRA PAOLO | 2 |
| ZAMMARCHI LORETTA | 2-3-4-9 |
| ZENEGAGLIA CARLO | 2-3-4-9 |
| ZIZIOLI MARCO | 2-3-4-9 |

| ESPERTO DEGUSTATORE | Commissioni di Degustazione e Denominazioni |
|-----------------------|---|
| AGUZZI CARLO | 5-6-7-8 |
| ANCELOTTI CIRO | 9 |
| BARONE MAURIZIO | 5-6-7-8 |
| BERTOCCI FABIO | 1 |
| BIFFI MARCELLO | 1-5-6-7-8-9 |
| BONASSI DAVIDE | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
| BOTTURI STEFANO | 2-3-4-9 |
| CERATI RODOLFO | 2 |
| COLOMBI ARMANDO | 5-6-7-8 |
| CONTINI NATALE | 1 |
| CORTINOVIS DIEGO | 2 |
| CREMONESI AGOSTINO | 5-6-7-8 |
| DALLA VALLE EGIDIO | 1 |
| FRIDA TIRONI GIORGIA | 2 |
| GALLETTA ALESSANDRO | 1 |
| GATTI GIUSEPPE | 1 |
| GERANZANI AMBROGINO | 5-6-7-8 |
| GIUGGI CAMILLA | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
| LAZZARINI MARCO | 2-3-4-9 |
| MAZZOLENI MONICA | 2 |
| MERLI RENZO | 5-6-7-8 |
| MORANDI LISI FABRIZIO | 5-6-7-8 |
| NASI TITO | 2-3-4-9 |
| NERA PIETRO | 1 |
| NOBILI NICOLA | 1 |
| ONGARI LORENZA | 9 |
| ORLANDI STEFANO | 9 |
| POLESE WALTER | 2 |
| RADOCCIA IDA | 5-6-7-8 |
| RAINERI LEVO NATALE | 2 |
| ROSANELLI UMBERTO | 5-6-7-8 |
| ROVATI ALBERTO | 5-6-7-8 |
| ROVETTA RENATO | 2 |
| TOGNELA MAURO GIACOMO | 1 |
| TONOLA ANTONIO | 1 |
| ZALA ROMANO | 1 |
| ZAMBONI PAOLO | 9 |
| ZAMMARCHI LORETTA | 2-3-4-9 |
| ZILIOI ANDREA | 2 |

| <i>Commissioni di Degustazione e Denominazioni</i> | <i>Presidente</i> | <i>Presidente supplente</i> | <i>Segretario</i> | <i>Segretario supplente</i> |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Commissione 1 (SONDRIO - Rosso di Valtellina, Sforzato di Valtellina, Valtellina Superiore) | Sandro Fay | Stefano Nera | Valentino Borzi | Monica Del Maffeo |
| Commissione 2 (BRESCIA/BERGAMO - Valcalepio, Moscato di Scanzo, Terre del Colleoni, Lugana, Franciacorta, Curtefranca) | Cesare Ferrari | Enzo Giacomini | Flavio Serina | Paola Mazzoli |
| Commissione 3 (BRESCIA - Franciacorta) | Fabio Finazzi | Enzo Giacomini | Flavio Serina | Paola Mazzoli |
| Commissione 4 (BRESCIA - Botticino, Cellatica, Garda, Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano, San Martino della Battaglia, Capriano del Colle, Valtenesi) | Renzo D'Attoma | Michele Vescia | Barbara Fausti | Roberto Monaco |
| Commissione 5 (PAVIA - San Colombano e tutte le DO della provincia di Pavia) | Aldo Venco | Emilio Traversa | Carlo Liberali | Roberta Giganti |
| Commissione 6 (PAVIA - San Colombano e tutte le DO della provincia di Pavia) | Umberto Quaquarini | Cristina Sturla | Carlo Liberali | Pietro Gervasoni |
| Commissione 7 (PAVIA - San Colombano e tutte le DO della provincia di Pavia) | Emilio De Filippi | Giuseppe Calvi | Carlo Liberali | Sabina Politti |
| Commissione 8 (PAVIA - San Colombano e tutte le DO della provincia di Pavia) | Maurizio Baldi | Mario Maffi | Pietro Gervasoni | Carlo Liberali |
| Commissione 9 (MANTOVA/BRESCIA - Lugana, Lambrusco Mantovano, Garda Colli Mantovani) | Mauro Pivetti | Emiliano Rossi | Alfonso Pachera | Elena Zordan |

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI TECNICI DEGUSTATORI E DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI DEGUSTATORI PER I VINI A DOCG E DOC E PER LA NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE

PREMESSA

Le linee guida costituiscono applicazione a quanto previsto dal D.M. 11 novembre 2011 (G.U. n. 295 del 20-12-2011) relativamente alla gestione dell'Elenco Regionale Tecnici Degustatori e dell'Elenco Regionale Esperti Degustatori a DOP e IGP della Regione Lombardia.

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE

Il numero di Commissioni di Degustazione e la nomina di Presidenti e Segretari può essere modificato con atto del Dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura.

Tale numero può essere modificato sulla base delle effettive esigenze delle Strutture di Controllo ai fini di un corretto svolgimento delle analisi organolettiche necessarie alla certificazione del prodotto.

Le Commissioni di Degustazione sono distribuite sul territorio regionale al fine di semplificare il trasporto dei campioni e l'attività dei degustatori. Esse operano sulle denominazioni che sono indicate all'atto della loro costituzione.

TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE TECNICI ED ESPERTI DEGUSTATORI

I requisiti per l'iscrizione **nell'elenco dei tecnici degustatori** sono indicati nel DM 11 novembre 2011 (Art.6 comma 4):

a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

diploma di enologo;

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale.

I soggetti che, in possesso dei requisiti sopra indicati, intendono iscriversi per la prima volta nell'Elenco Regionale Tecnici Degustatori presentano specifica istanza alla CCIAA indicando le denominazioni per le quali intendono operare e ricadenti nel territorio provinciale specifico di ogni CCIAA.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dichiarano:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;

b) i titoli di studio di cui alla lettera a) di cui sopra con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della Università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.

La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), di cui sopra è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.

Per l'iscrizione nell'elenco degli **esperti degustatori** sono richiesti i seguenti requisiti:

a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.

I soggetti che, in possesso dei requisiti sopra indicati, intendono iscriversi per la prima volta nell'Elenco Regionale degli esperti degustatori presentano specifica istanza alla CCIAA indicando le denominazioni per le quali intendono operare e ricadenti nel territorio provinciale specifico di ogni CCIAA.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti dichiarano:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

Le Camere di Commercio:

- verificano il rispetto dei requisiti dei tecnici ed esperti degustatori già iscritti nei loro elenchi provinciali;
- ricevono le nuove domande di iscrizione e verificano il possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
- comunicano alla struttura competente della Regione l'esito della verifica del rispetto dei requisiti;
- comunicano alla struttura competente della Regione l'eventuale perdita dei requisiti ad opera di soggetti già iscritti.

A cadenza mensile le CCIAA inviano alla Direzione Generale Agricoltura l'elenco delle istruttorie positive eseguite. I richiedenti sono iscritti agli Elenchi tramite provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura e successivamente possono essere chiamati a far parte di una Commissione di Degustazione.

Annualmente la Regione con atto del dirigente della struttura competente entro il 31 dicembre approva e pubblica sul Burl l'elenco aggiornato dei tecnici ed esperti degustatori.

NOMINA DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE, DEI PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Regione provvede alla nomina delle Commissioni che avviene nel seguente modo:

- il Presidente, e relativo supplente, sono individuati nell'ambito dell'elenco dei degustatori, sulla base delle indicazioni presentate dai soggetti interessati, e sentita la filiera vitivinicola regionale. Il presidente e relativo supplente vengono nominati con delibera della giunta regionale.
Costituisce titolo di preferenza l'attestazione di avere già coperto positivamente il ruolo di Presidente di Commissione di degustazione, ai sensi del D.M. 25 luglio 2003, per almeno un triennio antecedente alla data di presentazione della domanda.
- il Segretario della Commissione di Degustazione ed il suo supplente sono nominati dalla Regione sulla base delle indicazioni pervenute dagli enti di controllo con decreto del dirigente competente.
- i 4 Commissari sono individuati dal Segretario, nell'ambito dell'Elenco Regionale Tecnici Degustatori e l'Elenco Regionale Esperti Degustatori in base alla disponibilità dei Commissari stessi.

L'assetto delle Commissioni sarà pertanto variabile, fermi restando il Presidente ed il Segretario ed i rispettivi supplenti. Ciascuna Commissione di Degustazione opera in ordinario con sei elementi (Presidente, Segretario e n. 4 Commissari degustatori), tre dei quali (Presidente o supplente compreso) devono risultare Tecnici degustatori. Nel caso tale presenza numerica non possa risultare garantita per insufficienza di Tecnici Degustatori iscritti, il Presidente incaricato, previa comunicazione (al primo insediamento della Commissione) alla Regione Lombardia e all'Organismo di Controllo, è autorizzato comunque ad operare in deroga ai sensi del comma 4, art. 5 del D.M. 11 novembre 2011. Per la sostituzione dei componenti si applica quanto disposto al comma 4, art. 7 del D.M. 11 novembre 2011. Ogni Commissione può risultare indicata per una o più DOCG o DOC. La Commissione provvede alla verbalizzazione delle sedute e all'archiviazione delle risultanze determinate in ogni seduta in forma elettronica.

La nomina dei Presidenti e dei supplenti, dei Segretari e dei supplenti ha durata triennale ma può essere rivista annualmente sulla base di effettive esigenze atte a garantire il corretto svolgimento delle attività delle Commissioni di Degustazione.

Le segnalazioni inerenti le nomine dei Presidenti e relativi supplenti, Segretari e relativi supplenti sono inviate alla struttura competente della Direzione generale Agricoltura che le valuta sempre nell'ottica di garantire il corretto svolgimento delle attività delle Commissioni di Degustazione.

D.g.r. 28 febbraio 2012 - n. IX/3062
Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare le disposizioni dell'art. 69 dove si prevede che la Giunta regionale approvi il piano delle attività fitosanitarie con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competente, mentre annualmente sono approvati, con decreto del direttore generale della d.g. Agricoltura, i relativi piani attuativi;

Vista la dgr VIII/6749 del 12 marzo 2008, che approva lo schema di Convenzione per l'affidamento ad ERSAF delle attività gestionali e del Servizio fitosanitario sul territorio ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 33 del 28 dicembre 2007;

Considerato che è necessario dotare il Servizio fitosanitario regionale, di un Piano strategico di respiro triennale, in grado di allinearsi nei suoi orizzonti temporali con la Programmazione triennale 2012-2014 di ERSAF, di cui il Piano triennale fitosanitario, rappresenta lo strumento di riferimento per le attività gestionali e di servizio fitosanitario sul territorio;

Considerato che nel Piano devono essere individuate le principali problematiche fitosanitarie, le azioni di monitoraggio, controllo, certificazione e di lotta obbligatoria, le priorità d'intervento, nonché le relative previsioni finanziarie;

Dato atto che il «Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014» è stato predisposto di concerto con ERSAF;

Dato atto inoltre che il Piano triennale comprende una analisi dei cambiamenti di scenario e di orizzonte strategico del Servizio fitosanitario di cui propone una qualificazione e un potenziamento e in particolare evidenzia:

- a. lo scenario e il contesto internazionale in cui si colloca l'azione del Servizio fitosanitario regionale;
- b. gli obiettivi strategici;
- c. l'assetto organizzativo del Servizio fitosanitario regionale e le criticità da risolvere;
- d. le linee guida che lo stesso deve assumere per il controllo degli organismi nocivi a partire dagli organismi da quarantena presenti o di possibile introduzione sul territorio regionale;
- e. le azioni di monitoraggio territoriale e controllo degli organismi nocivi;
- f. le attività di lotta obbligatoria;
- g. le attività di controllo delle produzioni vegetali e in particolare di quelle florovivaistiche;
- h. le attività di certificazione con particolare riferimento alla certificazione internazionale e a quella delle produzioni sementiere e dei materiali di moltiplicazione;
- i. le iniziative di comunicazione per il trasferimento dei risultati;
- j. le connesse esigenze finanziarie;

Considerato che con il Piano sono state definite le previsioni di fabbisogno finanziario per l'anno 2012, stabilendo che i costi complessivi del «Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014» relativi alle annualità 2013 e 2014 saranno definiti nei rispettivi Piani annuali delle attività fitosanitarie, approvati con Decreto del Direttore Generale Agricoltura, in base alle effettive disponibilità di bilancio per le rispettive annualità;

Richiamata la d.g.r. n. IX/2874 del 29 dicembre 2011 con la quale si è provveduto ad approvare il «Piano delle Attività Fitosanitarie per il triennio 2012-2014» e a richiedere il parere alla Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole espresso dalla VIII Commissione Agricoltura Parchi e Risorse Idriche nella seduta del 8 febbraio 2012 (PAR n. 36) e le unite raccomandazioni trasmesse in allegato al parere con nota Rep. 6591/2012, con le quali si chiede in particolare di:

- a. incrementare il numero di lanci del parassitoide *Torymus sinensis* per il controllo del Cinipide del Castagno;
- b. produrre autonomamente il parassitoide *Torymus sinensis*;
- c. coinvolgere i florovivaisti nelle attività di riqualificazione previste dal piano di lotta ad *Anoplophora spp.*

Ritenuto di integrare il Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014 allo scopo di recepire le raccomandazioni espresse dalla VIII Commissione Agricoltura Parchi e Risorse Idriche come da allegato 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse:

1. di approvare il Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014 di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto (composto da n. 36 pagine);

2. di dare atto che i costi complessivi del «Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014» sono definiti per quanto riguarda le attività da realizzare nel corso del 2012 e per quanto riguarda il piano di lotta all'*Anoplophora spp.*, in quanto trovano copertura finanziaria nel relativo bilancio di previsione per un importo complessivo di euro 3.878.000,00;

3. di dare atto inoltre che i costi complessivi del «Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014» relativi alle annualità 2013 e 2014 saranno definiti nei relativi Piani annuali delle attività fitosanitarie, approvati con Decreto del Direttore Generale Agricoltura, in base alle effettive disponibilità di bilancio per le rispettive annualità;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

PIANO DELLE ATTIVITA' FITOSANITARIE PER IL TRIENNIO 2012-2014**1. Premessa****2. Il Contesto attuale**

- 2.1 Lo scenario internazionale
- 2.2 Il Sistema agricolo lombardo
- 2.3 Le caratteristiche strutturali del sistema
- 2.4 Le caratteristiche delle imprese agricole
- 2.5 Superfici, consistenze e produzioni
- 2.6 La sicurezza degli approvvigionamenti nei settori agricolo e alimentare nell'UE
- 2.7 Agricoltura sostenibile e uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- 2.8 Expo 2015
- 2.9 Pest status della Regione Lombardia

3. Il Sistema SFR: Criticità e fabbisogni

- 3.1 Le attività istituzionali del SFR
- 3.2 La procedura di infrazione
- 3.3 Capacità operativa del SFR

4. Attività realizzate nella precedente programmazione**5. Programmazione 2012-2014**

- 5.1 Piano Regionale di Sviluppo e SFR
- 5.2 Obiettivi generali
- 5.3 Obiettivi di sistema
 - 5.3.1 Riorganizzazione del SFR
 - 5.3.2 Ruolo degli Ispettori Fitosanitari
 - 5.3.3 Modalità operative
 - 5.3.4 Audit delle attività istruttorie delegate ad Ersaf
 - 5.3.5 Certificazione del sistema SFR
 - 5.3.6 Semplificazione ed efficientamento del SFR
 - 5.3.7 Formazione
 - 5.3.8 Rafforzamento dell'immagine del SFR
- 5.4 Obiettivi di comparto
 - 5.4.1 Redness del mais
 - 5.4.2 Phytophthora ramorum (disseccamento del rododendro)
 - 5.4.3 Bursaphelenchus xylophilus (nematode del pino)
 - 5.4.4 Quarta gamma
- 5.5 Obiettivi specifici
 - 5.5.1 Recepimento Direttiva "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"
 - 5.5.2 Piano di lotta contro Anoplophora spp
 - 5.5.3 Aree vulnerabili
 - 5.5.4 Expo 2015

6. Programmazione Annuale**7. Fabbisogni finanziari per il triennio 2012-2014**

1. PREMESSA

Le attività del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) per il triennio 2012-2014 sono definite dal presente Piano triennale, redatto ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, che ha trasposto al Titolo VI "Sorveglianza fitosanitaria" la legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 "Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali".

Il Piano rappresenta lo strumento programmatico della DG Agricoltura per assicurare:

- a. lo svolgimento delle attività istituzionali del SFR;
- b. lo svolgimento delle attività fitosanitarie affidate agli altri soggetti del sistema regionale e in particolare:
 - I. all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) per le attività gestionali del SFR sul territorio;
 - II. alla Fondazione Minoprio per quanto riguarda l'attività diagnostica e al supporto alle azioni del SFR;
- c. il supporto necessario a migliorare la sostenibilità del processo produttivo agricolo;
- d. il supporto allo svolgimento dell'Expo 2015;

lo scopo del Piano è di natura strategica: dare adeguate risposte alle sfide globali che si prospettano nel prossimo futuro al fine di proteggere le coltivazioni e le risorse naturali della Lombardia in un mondo che evolve rapidamente.

Il rafforzamento dell'azione regionale nel settore della protezione fitosanitaria è essenziale per ridurre il rischio crescente di introdurre nuovi organismi nocivi, derivanti dall'accelerazione degli scambi internazionali e per garantire, nell'attuale contesto di globalizzazione dei sistemi produttivi, adeguato supporto alle esportazioni delle imprese lombarde, alla produzione vivaistica regionale e maggior sicurezza degli approvvigionamenti alimentari. La programmazione 2012-2014 considera inoltre quanto contenuto nella programmazione integrata strategica di Regione Lombardia relativamente al SFR:

- a. *garantire qualità, sicurezza e trasparenza delle filiere agroalimentari fino alla distribuzione;*
- b. *valorizzare il contributo dell'agricoltura agli equilibri ambientali ed energetici;*
- c. *applicare le misure necessarie per la prevenzione e il controllo dell'introduzione di organismi nocivi;*
- d. *sostenere l'innovazione logistica delle imprese di trasporto e movimentazione merci, stoccaggio e attività connesse.*

2. IL CONTESTO ATTUALE

2.1 Lo scenario internazionale

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Gli "invasive alien species" sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, alterando l'ambiente e competendo con le specie locali.

La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti.

Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molti delle *"invasive alien species"* come **organismi nocivi da quarantena** vale a dire: *qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.*

La vigilanza del territorio, la tempestiva individuazione ed eradicazione di nuovi focolai dovuti alla presenza di organismi nocivi da quarantena rappresentano la "mission" del SFR e sono lo strumento più efficace per la prevenzione dei devastanti impatti che le specie invasive possono avere nella filiera agroalimentare e sugli ecosistemi della nostra regione.

In assenza di una pronta "detection" dei nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- a. perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde;
- b. elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;
- c. incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;
- d. rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal SFR al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunte dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali. Per quanto riguarda la legislazione fitosanitaria dell'Unione Europea, l'obiettivo principale è la sicurezza dei prodotti alimentari di origine vegetale e la protezione delle colture.

Il quadro normativo fitosanitario nella Comunità è definito dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.

Si tratta di una direttiva quadro che disciplina il commercio delle piante e dei prodotti vegetali all'interno dell'UE, nonché le importazioni dal resto del mondo in conformità con le norme e gli obblighi internazionali in materia fitosanitaria.

La direttiva definisce i diritti e i doveri ai quali gli Stati membri devono attenersi al fine di disciplinare gli spostamenti di vegetali o prodotti vegetali sul loro territorio e per regolare l'introduzione nella Comunità di vegetali o prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

Particolare rilievo per l'attuazione del piano triennale delle attività fitosanitarie rivestono i seguenti obblighi:

- garantire il controllo ufficiale degli organismi nocivi da quarantena;
- assicurare la prevenzione con adeguati controlli ai punti di ingresso comunitari;
- assicurare la sanità dei vegetali posti in circolazione nella comunità attraverso il controllo dei luoghi di produzione e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;
- garantire la sanità e la qualità dei vegetali esportati nei paesi terzi ;
- assicurare l'attuazione delle misure di eradicazione e controllo degli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria o di misure di emergenza adottate a livello comunitario;

In Italia l'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e i relativi ambiti di competenza, in accordo con la normativa fitosanitaria europea, è definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Specifici piani di lotta obbligatoria sono gli strumenti utilizzati per eradicare o contenere gli organismi nocivi da quarantena.

In questo contesto è necessario inoltre considerare un aspetto chiave per le politiche agricole future quello della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari.

La sicurezza alimentare rappresenta infatti una questione strategica cruciale per i popoli di tutto il mondo. La produzione alimentare mondiale può essere periodicamente compromessa da una serie di fattori, tra cui l'impatto di parassiti e malattie, la disponibilità di risorse naturali e le calamità naturali, come hanno mostrato nel 2010 le massicce inondazioni che hanno investito il Pakistan. La persistente siccità e gli incendi, hanno indotto taluni paesi ad applicare misure protezionistiche, come testimoniato dai recenti divieti imposti sulle esportazioni di grano dalla Russia e dall'Ucraina che, insieme, rappresentano il 30% delle esportazioni mondiali di grano.

2.2 Il Sistema agricolo lombardo

Il territorio regionale corrisponde a circa il 7,9% della superficie nazionale ed è caratterizzato da una compresenza di aree pianeggianti (47%), collinari (12,4%) e montuose (40,5%).

La copertura del suolo vede la prevalenza delle aree agricole (43,7%), seguite da quelle boscate (24,5%) e da quelle antropizzate (14,1%). Il tasso di antropizzazione del territorio risulta molto elevato nelle province di Monza e Milano. Cremona è la provincia con più alta incidenza di territorio agricolo (85,5%), mentre Lecco è quella con la più elevata percentuale di territorio coperto da boschi. La superficie agricola utilizzata (SAU) risulta pari a poco meno di 1 milione di ettari, corrispondenti al 41,7% della superficie regionale, in linea con la media nazionale e comunitaria. Come per la densità abitativa anche il rapporto fra popolazione residente e superficie agricola mostra un valore molto elevato, decisamente superiore al corrispondente calcolato a livello delle regioni settentrionali, nazionale e comunitario.

Copertura del suolo in Lombardia, 2007

| | Aree antropizzate % | Aree agricole % | -di cui seminativi % | -di cui colture permanenti % | -di cui prati stabili % | Aree boscate % | Altro % |
|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| Bergamo | 13,9 | 28,4 | 17,4 | 0,7 | 10,3 | 39,4 | 18,4 |
| Brescia | 11,3 | 35,0 | 27,3 | 2,0 | 5,7 | 31,9 | 21,9 |
| Como | 16,0 | 15,2 | 6,4 | 0,2 | 8,5 | 48,1 | 20,8 |
| Cremona | 10,6 | 85,5 | 80,7 | 3,5 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
| Lecco | 15,0 | 15,9 | 5,3 | 0,2 | 10,4 | 48,6 | 20,5 |
| Lodi | 12,5 | 80,2 | 75,8 | 3,8 | 0,6 | 3,2 | 4,1 |
| Mantova | 12,4 | 82,0 | 75,2 | 5,7 | 1,1 | 1,1 | 4,5 |
| Milano | 39,8 | 51,9 | 48,7 | 1,6 | 1,7 | 6,2 | 2,0 |
| Monza e Brianza | 53,4 | 36,2 | 34,2 | 0,3 | 1,7 | 9,2 | 1,1 |
| Pavia | 9,0 | 74,0 | 61,3 | 11,4 | 1,3 | 12,0 | 5,0 |
| Sondrio | 2,4 | 7,7 | 0,5 | 1,0 | 6,2 | 34,8 | 55,1 |
| Varese | 28,9 | 15,2 | 11,1 | 0,2 | 3,9 | 45,0 | 10,9 |
| Lombardia | 14,1 | 43,7 | 35,9 | 3,1 | 4,7 | 24,5 | 17,7 |

Fonte: ERSAF-DUSAF.

Principali produzioni vegetali in Lombardia, 2009

| | Quantità | | | Valore ¹ | | |
|--------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | 000 t | var. % 2009/08 | % Lombardia/Italia | mio. euro | var. 2009/08 | % Lombardia/Italia |
| Frumento tenero | 369,4 | -24,1 | 13,0 | 57,0 | -43,5 | 13,0 |
| Frumento duro | 97,4 | -22,7 | 2,7 | 22,0 | -41,8 | 2,6 |
| Orzo | 114,1 | -25,1 | 11,2 | 14,8 | -43,3 | 11,2 |
| Riso | 682,5 | 15,7 | 43,4 | 229,6 | -4,9 | 43,4 |
| Mais ibrido | 2.683,2 | -8,9 | 32,2 | 324,3 | -35,3 | 32,2 |
| Soia | 82,7 | 91,4 | 17,0 | 20,4 | 55,1 | 17,0 |
| Barbabietola da zucchero | 380,9 | -4,2 | 10,6 | 15,3 | -10,7 | 10,6 |
| Patate | 37,8 | 8,9 | 2,2 | 15,4 | 10,4 | 2,2 |
| Pomodori | 545,1 | 16,9 | 8,0 | 69,3 | 15,4 | 6,4 |
| Peponi | 80,7 | 3,5 | 12,6 | 34,5 | -13,7 | 19,1 |
| Uva da vino venduta | 78,0 | 1,7 | 2,1 | 15,0 | -17,1 | 2,3 |
| Vino (000 hl) | 726,0 | 0,5 | 3,7 | 125,5 | -5,1 | 6,8 |
| Olio | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | -11,6 | 0,1 |
| Pesche | 9,7 | -5,8 | 0,9 | 3,0 | -30,0 | 0,9 |
| Mele | 49,9 | -6,7 | 2,3 | 16,8 | -16,5 | 2,3 |
| Pere | 18,3 | -2,7 | 2,2 | 10,2 | -17,7 | 2,2 |

¹ Ai prezzi di base.

Fonte: ISTAT, Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione.

2.3 Le caratteristiche strutturali del sistema

Osservando a livello aggregato le caratteristiche strutturali del sistema derivanti dai dati nazionali (tab. 1.3), emerge, anzitutto, che in Lombardia opera un numero relativamente ridotto di aziende agricole (3,3% del totale nazionale), ma con dimensioni oltre 2 volte superiori alla media italiana in termini di superficie. Considerando, invece, le aziende agricole iscritte nel 2010 al registro delle imprese presso le CCIAA, si vede che il numero assoluto è poco inferiore, ma pari ad oltre il 6% del dato italiano. Pertanto, la maggior parte delle aziende agricole lombarde presenta caratteristiche di "professionalità" infatti, anche se i due dati non sono pienamente sovrapponibili, il rapporto tra aziende censite e iscritte al registro delle imprese in Lombardia nell'anno 2010 è pari al 96%, a fronte del 52% italiano.

Le caratteristiche di professionalità dell'agricoltura lombarda emergono anche considerando le variabili relative alla manodopera, pure in questo caso desunte da diverse fonti. L'attività agricola coinvolge un rilevante numero di persone a livello regionale (132 mila); tuttavia, molte di queste operano part-time in agricoltura, considerando, infatti, il numero di occupati rilevato da Istat con le indagini sulle forze lavoro, e paragonando i due dati, si può calcolare che a livello nazionale solo il 28% dei lavoratori agricoli è occupato stabilmente nel settore, mentre tale rapporto in Lombardia sale al 54%.

Tab. 1.3 - Caratteristiche strutturali del sistema agro-alimentare lombardo e italiano

| | Unità misura anno (fonte) | Lombardia | Italia | % Lombardia/ Italia |
|--|------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Numero aziende agricole | N.2010(a) | 54.107 | 1.630.420 | 3,3 |
| Imprese agricole iscritte registro CCLIAA | N.2010(d) | 51.822 | 850.999 | 6,1 |
| Superficie agraria totale | .0002010(a) | 1.228 | 17.277 | 7,1 |
| Superficie agricola utilizzata | .0002010(a) | 985 | 12.885 | 7,6 |
| Lavoratori nelle aziende agricole | .0002010(a) | 132,0 | n.d. | n.d. |
| Occupati agricoltura, silvicoltura, pesca | .0002010(b) | 71,0 | 983 | 7,2 |
| Unità di lavoro agricoltura, silvicoltura, pesca | .0002010(b) | 116,7 | 1.281 | 9,1 |
| Occupati agricoltura forze lavoro | .0002010(b) | 70,8 | 891 | 7,9 |
| Imprese alimentari bevande iscritte CCLIAA | N.2010(d) | 5.655 | 56.432 | 10,0 |
| Numero aziende alimentari Inail | N.2009(c) | 11.576 | 96.398 | 12,0 |
| - di cui artigiane | N.2009(c) | 7.701 | 66.991 | 11,5 |
| - di cui non artigiane | N.2009(c) | 3.775 | 29.407 | 12,8 |
| Addetti aziende alimentari Inail | N.2009(c) | 101.043 | 495.755 | 20,4 |
| - di cui artigiane | N.2009(c) | 20.235 | 172.932 | 11,7 |
| - di cui non artigiane | N.2009(c) | 80.808 | 322.823 | 25,0 |
| Occupati industria alimentare | .0002010(b) | 70,1 | 471,4 | 14,9 |
| Unità di lavoro industria alimentare | .0002010(b) | 65,9 | 440,8 | 15,0 |
| % Unità di lavoro agricoltura+ind.alim./totale | 2010(b) | 4,14 | 7,16 | |
| Numero aziende agroindustria Inail | N.2009(c) | 5.050 | 34.289 | 14,7 |
| Addetti aziende agroindustria Inail | .0002009(c) | 8.756 | 147.086 | 6,0 |
| Superficie forestale totale | .0002007(e) | 655,7 | 10.467,5 | 6,3 |
| - di cui boschi alti | .0002007(e) | 578,1 | 8.583,0 | 6,7 |
| - di cui arboricoltura da legno | .0002007(e) | 26,8 | 122,3 | 22,0 |

Fonti: Elaborazioni e stime DEPAAA su dati:

- (a) Istat, VI censimento agricoltura 2010;
- (b) Istat e ASR Regione Lombardia;
- (c) Inail;
- (d) Infocamere;
- (e) INFC.

L'attività agricola in Lombardia presenta, dunque, caratteristiche di maggiore stabilità ed il volume di lavoro svolto è pari al 9% del totale nazionale, maggiore rispetto alla percentuale di superficie agricola della regione.

2.4 Le caratteristiche delle imprese agricole

Secondo i dati provvisori del VI Censimento in Lombardia vi erano, nel 2010, 53.728 aziende con superficie agraria e forestale (SAF), pari al 3,3% del totale nazionale. La relativa superficie superava 1.228.000 ettari (7,1% del totale), di cui 985.000 di superficie agricola utilizzabile (SAU), pari al 7,6% della SAU italiana. La SAF media per azienda ha raggiunto i 22,78 ettari e la SAU media i 18,41, valori più che doppi rispetto ai corrispondenti italiani.

2.5 Superfici, consistenze e produzioni

Il rilevante peso della Lombardia in termini produttivi, che conferma il ruolo di prima regione agricola italiana e di una delle più significative nel panorama europeo, può essere apprezzato anche attraverso l'analisi degli utilizzi delle superfici nel 2010, delle relative produzioni vegetali, del patrimonio zootecnico a fine 2010 e delle produzioni animali realizzate nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda le coltivazioni agricole (tab. 1.9) sono noti il peso significativo dei seminativi ed il ruolo più limitato delle colture legnose agrarie. Differenze vi sono anche all'interno delle singole categorie colturali ed in termini di peso relativo delle produzioni. All'interno dei seminativi la Lombardia contribuisce in misura significativa alla produzione nazionale per i cereali (20%) e per le foraggere (24% le temporanee e 20% le permanenti), mentre più modesto appare il suo contributo per legumi, piante da tubero e ortaggi.

I cereali occupano una significativa porzione della SAU regionale (437 mila ha, pari circa al 44%) e rappresentano il 12,7% dell'intera superficie cerealicola italiana; la maggior parte delle superfici cerealicole è investita a granoturco (220 mila ha), a riso (107 mila) ed a frumento (76 mila) con quote rilevanti sul totale italiano; inoltre, per tutti i cereali le rese sono consistentemente superiori a quelle medie nazionali. Le differenze di produttività, assieme alla diversa composizione delle superfici cerealicole, portano ad una media produttiva lombarda di 8,5 t/ha di cereali contro una media nazionale di 5,3 t/ha: di conseguenza, il peso della Lombardia raggiunge il 20% in termini produttivi, con punte del 41,5% per il riso e del 28% per il mais, accanto al 12,2% per il frumento tenero e al 12,9% per l'orzo.

Il settore orticolo lombardo nonostante il peso limitato appare, tuttavia, uno dei più dinamici e ricchi di prospettive anche grazie allo stretto collegamento a valle con strutture associative di confezionamento e preparazione degli ortaggi di quarta gamma e al forte rapporto con la grande distribuzione organizzata.

Le superfici destinate a foraggiere interessano nel complesso quasi 500.000 ha di SAU (tenendo conto anche delle produzioni in secondo raccolto) e la loro diffusione è strettamente connessa all'allevamento degli erbivori. Le foraggere temporanee rappresentano quasi il 13% del totale nazionale in termini di SAU, ma superano il 23,5% per quantità prodotta: particolarmente rilevante è il peso degli erbai di granoturco (circa il 47% della produzione nazionale di mais ceroso) e di loietto (62%), mentre più modesto è il peso dei prati avvicendati (24,7% della produzione italiana). Le foraggere permanenti occupano circa 250.000 ha di SAU, quasi tutti nelle aree collinari e montane, con una forte presenza di prati permanenti (17% della SAU e 30% della produzione nazionale) e più modesta dei pascoli.

Il peso delle colture legnose agrarie in Lombardia, come già detto, è modesto: la produzione di frutta fresca è pari all'1,5% del totale italiano, con frazioni di poco superiori solo per mele e pere, mentre in regione si produce il 2,9% dell'uva da vino e lo 0,1% delle olive da olio. Nonostante lo scarso peso quantitativo, la Lombardia occupa però un posto di rilievo per quanto riguarda la qualificazione della produzione, testimoniata dal forte orientamento a prodotti DOP e DOC e da aree di eccellenza nel settore vitivinicolo.

Tab. 1.9 - Superfici e produzioni delle principali coltivazioni in Lombardia e in Italia nel 2010

| Coltivazioni | Lombardia | | | Italia | | | Lombardia/Italia | |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|
| | Superficie totale (ha) | Resa (t/ha) | Produzione raccolta (.000 t) | Superficie totale (ha) | Resa (t/ha) | Produzione raccolta (.000 t) | % superficie | % produzione |
| Cereali | 437.085 | 8,5 | 3.721 | 3.440.057 | 5,3 | 18.341 | 12,7 | 20,3 |
| Frumento tenero | 57.835 | 5,9 | 340 | 525.804 | 5,3 | 2.784 | 11,0 | 12,2 |
| Frumento duro | 18.339 | 5,5 | 102 | 1.285.828 | 3,1 | 3.996 | 1,4 | 2,5 |
| Orzo | 23.053 | 5,6 | 128 | 273.520 | 3,6 | 991 | 8,4 | 12,9 |
| Riso | 107.192 | 5,9 | 630 | 247.653 | 6,1 | 1.516 | 43,3 | 41,5 |
| Mais da granella | 220.487 | 11,2 | 2.471 | 925.087 | 9,5 | 8.823 | 23,8 | 28,0 |
| Scemi oleosi | 32.517 | 3,7 | 121 | 286.850 | 3,2 | 916 | 11,3 | 13,2 |
| Girasole | 932 | 4,0 | 4 | 97.270 | 2,7 | 265 | 1,0 | 1,4 |
| Colza | 5.132 | 2,8 | 14 | 21.067 | 2,5 | 53 | 24,4 | 27,1 |
| Soia | 26.277 | 3,9 | 102 | 165.960 | 3,5 | 578 | 15,8 | 17,7 |
| Legumi secchi | 2.006 | 4,0 | 8 | 79.004 | 2,0 | 155 | 2,5 | 5,2 |
| Piante da tubero | 1.000 | 29,7 | 30 | 62.289 | 25,6 | 1.595 | 1,6 | 1,9 |
| Ortaggi in piena aria | 14.056 | 50,9 | 715 | 412.056 | 28,9 | 11.923 | 3,4 | 6,0 |
| Cocomero | 979 | 52,7 | 52 | 9.721 | 48,8 | 474 | 10,1 | 10,9 |
| Pomodoro da indus. | 7.686 | 68,5 | 527 | 94.229 | 59,2 | 5.576 | 8,2 | 9,4 |
| Pipone o melone | 2.182 | 28,5 | 62 | 23.733 | 23,2 | 550 | 9,2 | 11,3 |
| Ortaggi in serra | 2.383 | 40,9 | 97 | 31.046 | 44,6 | 1.386 | 7,7 | 7,0 |
| Foraggere temporanee | 252.363 | 52,8 | 13.331 | 1.968.531 | 26,6 | 52.330 | 12,8 | 25,5 |
| Erbai | 171.414 | 49,3 | 8.455 | 936.221 | 25,9 | 24.232 | 18,3 | 34,9 |
| Mais ceroso | 120.249 | 57,6 | 6.931 | 278.138 | 52,8 | 14.698 | 43,2 | 47,2 |
| Loietto | 33.276 | 31,7 | 1.056 | 59.095 | 28,8 | 1.701 | 56,3 | 62,1 |
| Prati avvicendati | 80.949 | 60,2 | 4.876 | 1.032.310 | 27,2 | 28.097 | 7,8 | 17,4 |
| Erba medica | 60.527 | 65,4 | 3.959 | 689.979 | 31,6 | 21.803 | 8,8 | 18,2 |
| Prati polifiti | 19.841 | 45,1 | 896 | 164.914 | 21,9 | 3.619 | 12,0 | 24,7 |
| Foraggere permanenti | 247.650 | 18,2 | 4.496 | 4.309.101 | 5,1 | 21.891 | 5,7 | 20,5 |
| Prati permanenti | 133.277 | 31,3 | 4.165 | 793.077 | 17,4 | 13.770 | 16,8 | 30,2 |
| Pascoli | 114.373 | 2,9 | 331 | 3.516.024 | 2,3 | 8.121 | 3,3 | 4,1 |
| Frutta fresca e secca | 3.931 | 23,1 | 91 | 400.063 | 14,6 | 5.857 | 1,0 | 1,6 |
| Melo | 1.773 | 28,5 | 50 | 54.808 | 40,6 | 2.223 | 3,2 | 2,3 |
| Pera | 828 | 20,9 | 17 | 37.037 | 22,8 | 846 | 2,2 | 2,1 |
| Uva da vino | 21.475 | 8,8 | 189 | 683.005 | 9,9 | 6.756 | 3,1 | 2,8 |
| Olio | 2.334 | 2,0 | 5 | 1.167.916 | 2,7 | 3.205 | 0,2 | 0,1 |

Fonte: Elaborazioni DEPAAs su dati Istat e Ente Nazionale Risi.

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

2.6 La Sicurezza degli approvvigionamenti nei settori agricolo e alimentare nell'UE

Secondo quanto riportato nel Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema "Sicurezza degli approvvigionamenti nei settori agricolo e alimentare nell'UE" (2011/C 54/04), relatore Armands Krauze, la sicurezza alimentare rappresenterà nei prossimi decenni la sfida principale per i settori agricolo e alimentare a livello globale. A causa della crisi alimentare e di quella economica, oltre un miliardo di persone al mondo soffre la fame. Per sicurezza alimentare si intende avere a disposizione alimenti che siano sufficienti a condurre una vita in salute e siano sani e non contaminati. Si tratta di un tema complesso che è legato ad altri settori, come la produzione petrolifera, la logistica, ecc. Qualsiasi problema logistico o produttivo nelle principali regioni di produzione dovuto a crisi impreviste può influenzare la disponibilità di alimenti per milioni di persone, soprattutto se queste vivono in aree urbane.

La chiave della sicurezza alimentare globale è una produzione alimentare locale sostenibile.

Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nei settori agricolo e alimentare significa fare in modo che gli alimenti siano disponibili e che le popolazioni abbiano accesso, in termini economici, a tali alimenti. In molti comparti agricoli su tutto il territorio dell'UE i livelli di produzione sono sufficienti per nutrire la popolazione e questo risultato è stato ottenuto per mezzo della Politica Agricola Comune (PAC).

E' necessario comunque ricordare che la povertà e la fame esistono ancora nell'Unione europea e che 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto del livello di povertà (60% del reddito medio del paese in cui la persona vive) e che 16 milioni di cittadini UE ricevono aiuti alimentari attraverso enti di beneficenza.

La sicurezza alimentare, in quanto bene pubblico che non è remunerato dal mercato ma che è fornito dai settori agricolo e alimentare a beneficio della società, diventerà un obiettivo strategico della PAC post il 2013.

Secondo una previsione formulata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la popolazione mondiale arriverà a quasi 9,5 miliardi di persone entro il 2050 e, per nutrirla, la produzione alimentare mondiale dovrà raddoppiare rispetto agli attuali livelli. La popolazione che vive nei centri urbani dei paesi in via di sviluppo aumenterà con particolare rapidità. Grandi saranno le aspettative nei confronti degli agricoltori e si premerà maggiormente perché si pratichi una coltura più intensiva. La produttività agricola dovrà aumentare per nutrire la popolazione mondiale in crescita.

Le possibilità di espandere l'uso dei terreni sono però limitate a causa della domanda di superfici non agricole e dell'assenza di adeguati terreni agricoli disponibili.

Gli investimenti in agricoltura dovranno aumentare ovunque, ma in particolare nei paesi in via di sviluppo, che hanno un considerevole potenziale di espansione della produzione.

Per effetto della crisi alimentare ed economica, nonché del mutare della situazione mondiale, trova oggi maggiore comprensione il fatto che tutte le nazioni e regioni, comprese quelle meno favorite, debbano avere il diritto e anche l'obbligo di produrre il cibo per il proprio consumo. Deve essere possibile produrre più alimenti in un modo più sostenibile.

Una sfida cruciale per l'approvvigionamento alimentare mondiale, oltre a quella della crescita della popolazione, è rappresentata dai cambiamenti climatici e dalle relative conseguenze sulle risorse naturali. I cambiamenti climatici possono avere un impatto considerevole sulla produzione alimentare, specialmente nei paesi in via di sviluppo, alcuni dei quali sono anche tra i meno capaci di adattarsi a tali cambiamenti.

Bisogna inoltre considerare che la produzione alimentare mondiale può essere periodicamente compromessa da una serie di fattori, tra cui l'impatto di parassiti e malattie, che possono provocare carenze di cibo improvvise e imprevedibili.

Si osserva inoltre che le scorte globali di prodotti alimentari sono molto più limitate rispetto al passato, infatti durante la crisi alimentare del 2007 si è giunti al minimo storico dell'equivalente di 12 settimane di riserve alimentari globali. La sicurezza alimentare rappresenta quindi una questione strategica cruciale per i popoli di tutto il mondo. L'accesso al cibo è solo un aspetto di un concetto più vasto di sicurezza.

I problemi nell'accesso agli alimenti portano in brevissimo tempo a un aumento dell'instabilità sociale e del malcontento. Garantire l'accesso al cibo anche nelle situazioni di crisi e di emergenza è una responsabilità della società.

La sicurezza alimentare in un'economia moderna organizzata in rete dipende da molti fattori. La sicurezza alimentare richiede approvvigionamenti energetici stabili, tecnologie informatiche, una logistica efficiente e una buona profilassi e un efficiente sistema di allerta per proteggere le derrate dagli organismi nocivi. Gli Stati membri devono garantire sia la protezione delle infrastrutture cruciali nei settori agricolo e alimentare sia un'azione concreta sul campo del controllo e della prevenzione.

La futura politica agricola dell'UE prevede di prestare grande attenzione ai temi legati alla sicurezza degli approvvigionamenti, viste le sfide e le incertezze connesse alla sicurezza alimentare mondiale. Garantire la disponibilità di approvvigionamenti alimentari rappresenta un obiettivo fondamentale della politica agricola dell'UE con una pianificazione volta ad assicurare la vitalità economica della produzione agricola e dell'intero settore alimentare anche nelle situazioni di crisi e di emergenza.

Nel lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti nei settori agricolo e alimentare richiede che la produzione agricola sia sostenibile.

Quanto sopra esposto potrebbe far pensare ad un eccessivo allarmismo se rapportato al sistema agricolo della Lombardia, primo per produzione lorda vendibile in Italia e fra i più importanti in Europa. Analizzando però nel dettaglio le voci che partecipano alla composizione della ricchezza dell'agricoltura lombarda primeggia il comparto fondato sull'indirizzo cerealicolo-zootecnico, finalizzato alla produzione del latte, dove il mais rappresenta la coltura base per l'alimentazione animale.

Questo sistema produttivo potrebbe essere sconvolto nel caso in cui, negli anni, il susseguirsi di ripetute gradazioni dell'organismo nocivo da quarantena *Diabrotica virgifera virgifera* LE CONTE, già insediato nel nostro territorio agricolo, renderebbe di fatto molto difficile produrre mais in Lombardia, con il conseguente collasso del nostro comparto primario, e forti ripercussioni sociali ed economiche sull'intero tessuto produttivo agricolo lombardo. Le stesse considerazioni si potrebbero fare per un altro comparto di eccellenza dell'agricoltura lombardo: quello risicolo.

Una presenza non controllata di un'altra "invasive alien species" il *Lissorhoptrus oryzophilus* Kuschel (punteruolo acquatico del riso) potrebbe compromettere gravemente le produzioni di riso. Da questi esempi si deduce quindi come risulti strategico, anche in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti, il ruolo di "pest-management" svolto dal SFR.

2.7 Agricoltura sostenibile e uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari (PF) rappresentano oggi uno strumento irrinunciabile per produrre derrate caratterizzate da elevata qualità oltre che per raggiungere un adeguato livello produttivo. La storia recente ci insegna che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per le loro caratteristiche intrinseche, deve comunque essere fatto con la massima attenzione onde evitare effetti indesiderati sulla salute dell'uomo e sulla qualità dell'ambiente.

Anche le recenti normative emanate a livello comunitario, Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", considerano prioritario il corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

In particolare per attuare la direttiva gli Stati membri devono implementare piani d'azione nazionali (PAN) per definire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente e, contemporaneamente, per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.

L'Italia ha già elaborato, con la partecipazione attiva del SRF Lombardia, un proprio schema di PAN, fra le diverse misure particolare importanza viene attribuita alla formazione degli operatori, dei rivenditori e dei consulenti e all'estensione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica. Anche l'ispezione periodica delle attrezzature irroranti rappresenta un adempimento importante per ottenere buone prestazioni fitoiatriche limitando l'impatto sull'ambiente.

L'attuale normativa italiana, a differenza di altri paesi europei, contempla già diversi adempimenti previsti dalla direttiva sull'uso sostenibile come ad esempio la formazione di utilizzatori e rivenditori di PF. In diverse realtà regionali e provinciali esistono servizi di assistenza tecnica in grado di promuovere adeguatamente tecniche di difesa integrata e biologica. A livello nazionale sono inoltre già state definite linee guida per il controllo funzionale e la taratura delle irroratrici.

E' quindi soprattutto necessario adeguare le attuali norme italiane a quanto previsto dalla direttiva uso sostenibile e soprattutto valorizzare quanto già realizzato in tema di applicazione di disciplinari di produzione integrata.

La direttiva rappresenta quindi uno strumento per dare continuità al "sistema produzione integrata" italiano, per strutturare o rafforzare i diversi sistemi regionali di supporto e di coordinamento che dovranno essere funzionali al consolidamento di un'assistenza tecnica qualificata ed in grado di supportare adeguatamente le aziende agricole.

Anche in tema di formazione delle diverse figure professionali previste dalla direttiva europea è necessario salvaguardare quanto già realizzato in Lombardia perseguendo una uniformità degli interventi sul territorio nazionale, una maggiore elasticità delle attività formative e soprattutto una riorganizzazione degli interventi formativi che tengano conto maggiormente delle tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente.

2.8 Expo 2015

L'Expo è un'Esposizione Universale di natura non commerciale, organizzata dalla nazione che ha vinto una gara di candidatura e prevede la partecipazione di altre nazioni invitate tramite canali diplomatici dal Paese ospitante. La prima Expo è stata quella di Londra nel 1851 e il suo successo ha spinto altre nazioni ad organizzare iniziative similari, come l'Expo di Parigi del 1889 ricordata per la creazione della Torre Eiffel. Ogni Expo è dedicata a un tema di interesse universale.

Il ruolo di Expo più che esporre le maggiori novità tecnologiche è orientato all'interpretazione delle sfide collettive cui l'umanità è chiamata a rispondere.

L'organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e lo svolgimento delle esposizioni è il *Bureau International des Expositions* nato da una convenzione internazionale siglata a Parigi nel 1928. A cui Attualmente aderiscono 157 Stati.

L'Expo 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate dalle precedenti edizioni di questa manifestazione e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali c'è il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. Tra i temi centrali di Expo 2015 si ricordano:

- a. rafforzare la qualità e la sicurezza dell'alimentazione, vale a dire la sicurezza di avere cibo a sufficienza per vivere e la certezza di consumare cibo sano e acqua potabile;
- assicurare un'alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani per eliminare la fame, la sete, la

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

mortalità infantile e la malnutrizione che colpiscono oggi 850 milioni di persone sul pianeta, debellando carestie e pandemie;

- innovare con la ricerca, la tecnologia e l'impresa l'intera filiera alimentare, per migliorare le caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro conservazione e distribuzione;
- educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;
- valorizzare la conoscenza delle "tradizioni alimentari" come elementi culturali e etnici;
- preservare la bio-diversità, rispettare l'ambiente in quanto eco-sistema dell'agricoltura, tutelare la qualità e la sicurezza del cibo, educare alla nutrizione per la salute e il benessere della Persona;
- individuare strumenti migliori di controllo e di innovazione, a partire dalle biotecnologie che non rappresentano una minaccia per l'ambiente e la salute, per garantire la disponibilità di cibo nutriente e sano e di acqua potabile e per l'irrigazione;
- assicurare nuove fonti alimentari nelle aree del mondo dove l'agricoltura non è sviluppata o è minacciata dalla desertificazione dei terreni e delle foreste, delle siccità e dalle carestie, dall'impoverimento ittico dei fiumi e dei mari.

L'alimentazione è l'energia vitale del Pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile basato su un corretto e costante nutrimento del corpo, sul rispetto delle pratiche fondamentali di vita di ogni essere umano, sulla salute. La genuinità e la diffusione di prodotti agro-alimentari è innanzi tutto una necessità sociale, oltre a rappresentare un importante valore economico. Centrale è il ruolo del territorio, in quanto la qualità e la genuinità del cibo vanno di pari passo con la tradizione consolidata nelle attività di coltivazione e di allevamento dei popoli e delle comunità locali, frutto d'esperienze millenarie sulle quali oggi si innestano forti innovazioni scientifiche e tecnologiche. Le istituzioni pubbliche, le imprese private, le associazioni umanitarie, le organizzazioni non governative, le rappresentanze dei consumatori e dei produttori promuovono, lungo l'intera filiera agro-alimentare, lo sviluppo dei sistemi economici e sociali di tutto il Pianeta.

2.9 Pest status della Regione Lombardia

Il "Pest Status", vale a dire lo stato fitosanitario di un territorio, è lo strumento attraverso il quale viene caratterizzata e definita la presenza o assenza degli organismi nocivi da quarantena.

La conoscenza del "Pest Status" risulta quindi fondamentale per:

- applicare le misure fitosanitarie degli organismi nocivi presenti;
- programmare specifiche misure atte a prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi; garantire la conformità e la competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde. Di seguito viene riportato il "Pest status" della Regione Lombardia, con specifico riferimento alle liste di quarantena internazionali e alle disposizioni fitosanitarie comunitarie e nazionali.

Organismi nocivi assenti sul territorio regionale

| Fitopatia | Organismo nocivo |
|---------------------------------------|--|
| Curculionide delle palme | <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> |
| Nematode del pino | <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> |
| Nematodi della patata | <i>Globodera pallida</i> e <i>G. rostochiensis</i> |
| Rogna nera della patata | <i>Synchytrium endobioticum</i> |
| Peronospora del Viburno | <i>Phitopthora ramorum</i> |
| Avvizzimento batterico della patata | <i>Ralstonia solanacearum</i> |
| Marciume anulare della patata | <i>Clavibacter michiganensis</i> |
| Mosaicatura del pomodoro da serra | Pepino Mosaic Virus (PepMV) |
| Virus dell'affusolamento della patata | Potato Spindle Tuber Viroid (PTSVd) |
| Redness del mais | <i>Candidatus phytoplasma solani</i> |

Organismi nocivi da quarantena sottoposti a controllo in applicazione a Direttive o Decisioni della Comunità e a Decreti di lotta obbligatoria nazionali presenti sul territorio nazionale

| Fitopatia | Organismo nocivo |
|--|---|
| Diabrotica del mais | <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> |
| Cinipede del Castagno | <i>Dryocosmus Kuryphilus</i> |
| Tarlo (Cerambicide) asiatico | <i>Anoplophora chinensis</i> |
| Tarlo (Cerambicide) asiatico | <i>Anoplophora glabripennis</i> |
| White tip del riso | <i>Aphelenchoides besseyi</i> |
| Cancro colorato del Platano | <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.s. <i>platani</i> |
| Colpo di fuoco batterico delle pomacee | <i>Erwinia amylovora</i> |
| Vaiolatura (Sharka) delle drupacee | Plum Pox Virus |
| Bronzatura del pomodoro | Tomato Spotted Wilt Virus |
| Mosaicatura del pomodoro | Cucumber Mosaic Virus |

| Fitopatia | Organismo nocivo |
|---------------------------------|--|
| Flavescenza Dorata della vite | Grapevine Flavescence dorée MLO |
| Giallume europeo delle drupacee | European Stone Fruit Yellows phytoplasma |
| Paisandisia delle palme | <i>Paysandisia archon</i> |

La possibilità di controllare l'insediamento degli organismi nocivi è stata ridotta in questi anni da diversi fattori fra i principali si possono ricordare:

- il ritardo nell'accertamento della presenza;
- la lentezza nell'apprezzarne il potenziale rischio per il territorio;
- la lentezza nella definizione degli strumenti normativi di profilassi a livello internazionale, comunitario e nazionale;
- le difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a supportare i piani di monitoraggio ed eradicazione.

Relativamente a tali fattori è necessario agire per:

- ridurre i tempi di reazione: assumendo come riferimento le Liste di attenzione (Alert List EPPO) ed elaborando una valutazione specifica dei rischi di introduzione e di potenziale impatto economico attraverso la conduzione di analisi del rischio fitosanitario ("Pest Risk Analysis" o PRA) e predisponendo anticipatamente specifici "Contingency Plans";
- potenziare le capacità di "detection" ai punti di ingresso delle merci negli aeroporti intercontinentali con la conduzione di controlli sistematici sulle matrici vegetali a rischio, anche conducendo controlli mirati sulla base delle attività di intercettazione condotte a livello comunitario ed internazionale;
- potenziare le capacità di "detection" con azioni di monitoraggio sistematico presso punti a rischio: adiacenza aree aeroportuali e movimentazione merci, vivai attivi nell'importazione di vegetali ospiti (es. bonsai, palme) finalizzate ad una rapida intercettazione di nuovi organismi nocivi;
- migliorare l'efficacia delle azioni di monitoraggio degli organismi già insediati, integrando le attività di sorveglianza delle aree delimitate, con una sistematica attività di monitoraggio territoriale in grado di stabilire lo stato fitosanitario e la distribuzione dell'organismo nocivo sul territorio regionale;

3. IL SISTEMA SFR: CRITICITÀ E FABBISOGNI

In Regione Lombardia il SFR è stato ristrutturato nel 2008 individuando due livelli organizzativi:

- DG Agricoltura a cui sono affidate le attività di programmazione, coordinamento, controllo e rappresentanza;
- ERSAF a cui è affidata la gestione sul territorio della materia fitosanitaria;

Nelle tabella successiva sono indicate in dettaglio le rispettive competenze:

| Livello organizzativo | Competenze |
|------------------------------|--|
| DGA | <ol style="list-style-type: none"> responsabilità e rappresentanza del SFR programmazione delle attività fitosanitarie coordinamento e monitoraggio delle attività relative alle lotte obbligatorie e all'Import-Export ricerca ed identificazione di patogeni e parassiti da quarantena accreditamento professionale, riconoscimento della qualifica di ispettore fitosanitario e attività collegate tenuta del registro regionale fitosanitario e del registro degli ispettori fitosanitari adozione delle autorizzazioni fitosanitarie all'attività vivaistica e sementiera adozione di ordinanze-ingiunzioni svolgimento delle competenze gestionali qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF |
| ERSAF | <ol style="list-style-type: none"> attività finalizzate all'emissione dei nulla-osta all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali attività finalizzate all'emissione del certificato fitosanitario di esportazione dei vegetali e prodotti vegetali controlli finalizzati al rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie all'attività vivaistica e sementiera attività finalizzate al rilascio del Passaporto delle piante CE e del documento di commercializzazione di qualità CE accertamento e contestazione delle violazioni amministrative monitoraggi e controlli relativi alla profilassi fitosanitaria obbligatoria, istruttoria ed emissione di ordinanze di abbattimento o estirpo applicazione di misure fitosanitarie urgenti e messa in quarantena controllo di matrici vegetali per l'accertamento delle contaminazioni da organismi geneticamente modificati accertamenti diagnostici a supporto delle attività gestionali del servizio sul territorio tariffazione nei confronti degli utenti e introito dei proventi |

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

Appartengono al sistema del SFR anche altri soggetti quali:

- a. Fondazione Minoprio per supporto diagnostico attraverso il laboratorio fitopatologico;
- b. FITOK per l'applicazione dello Standard FAO n. 15 (imballaggi in legno)

3.1 Le attività istituzionali del SFR

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" al SFR competono le seguenti attività istituzionali:

- a) responsabilità e rappresentanza del Servizio fitosanitario regionale nei rapporti internazionali, nazionali ed interregionali;
- b) applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- c) rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie e sementiere;
- d) controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- e) accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente affidate;
- f) attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
- g) effettuazione dei controlli documentati, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
- h) prescrizione sul territorio di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- i) controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- j) istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- k) messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- l) raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
- m) comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio lombardo;
- n) supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- o) predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio lombardo o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale
- p) tenuta del registro regionale fitosanitario e del registro degli ispettori fitosanitari;
- q) aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

3.2 La procedura di infrazione

La decisione della Commissione del 19 febbraio 2009, concernente: "Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria -adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", contesta allo Stato italiano l'inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio.

Nella citata notifica di infrazione, a giudizio della Commissione, l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure comunitarie in materia di tutela fitosanitaria è dovuto in larga misura all'insufficiente dotazione di personale e di mezzi.

Al fine di poter ottemperare agli obblighi stabiliti a livello comunitario ed internazionale ed armonizzare le capacità di risposta dei Servizi fitosanitari regionali, individuando dei parametri oggettivi che possano fungere da punto di riferimento per le amministrazioni regionali e centrale, è stata stipulata, in sede di Conferenza Stato Regioni, l'Intesa registrata al repertorio n. di 15 del 29 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul potenziamento del Servizio Fitosanitario.

Di seguito sono indicate, secondo i parametri contenuti nell'Intesa, le risorse umane necessarie al SFR della Lombardia e quelli attualmente operativi.

| Ispettori necessari | Ispettori in servizio | Tecnici necessari | Tecnici in servizio | Amministrativi necessari | Amministrativi in servizio |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 54 | 24 | 18 | 5 | 8 | 3 |

Analizzando i dati sopra esposti si deduce che anche nella nostra Regione, considerato che l'attuale organizzazione del Servizio fitosanitario Italiano attribuisce l'adempimento degli obblighi comunitari in materia fitosanitaria ai Servizi fitosanitari regionali, l'organizzazione del SFR non soddisfa i requisiti minimi ritenuti idonei dall'Unione Europea.

Considerato quanto esposto risulta quindi necessario attuare nel prossimo triennio di programmazione azioni rivolte al potenziamento del SFR che permettano di incrementare il numero di Ispettori fitosanitari che operano sul territorio.

3.3 Capacità operativa del SFR

Per l'attuazione delle sole azioni istituzionali relative a:

- i. import-export
- ii. controllo vivai
- iii. monitoraggio del territorio
- iv. applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie

sono previste mediamente 8.000 giornate all'anno suddivise in 4.500 a carico degli ispettori e 3.500 a carico dei tecnici di supporto.

L'attuale organizzazione del SFR prevede l'impiego di 24 ispettori sul territorio.

Considerato che mediamente ogni ispettore garantisce 150 giornate ispettive, complessivamente l'ammontare della capacità ispettiva è pari a circa 3.450 giornate.

Dall'analisi dei fabbisogni risultano quindi non coperte 1.050 giornate ispettive.

Relativamente alla necessità di giornate fornite dai tecnici di supporto la situazione risulta migliore, con un delta negativo pari a 150 giornate.

Il totale delle giornate ispettore/tecnico nell'attuale configurazione del Servizio risulta quindi insufficiente a garantire la copertura delle necessità richieste per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per meglio adempiere alle competenze attribuite al SFR è necessario rivalutare i carichi di lavoro degli ispettori fitosanitari indirizzandoli prevalentemente, se non quasi esclusivamente al soddisfacimento dell'attività istituzionale. Tale percorso è indicato, con maggior dettaglio, nel capitolo riservato agli obiettivi di sistema da raggiungere nel triennio 2012-2014.

4. ATTIVITÀ REALIZZATE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE

L'applicazione del II Piano delle Attività Fitosanitarie per il triennio 2009-2011 ha permesso di raggiungere i seguenti risultati:

1. adozione del metodo della programmazione nelle attività di monitoraggio e controllo attraverso i Piani annuali di attuazione e i Piani operativi annuali;
2. creazione di sinergie con le altre strutture regionali, in particolare con la Struttura Ricerca della DGA, le DDGG Ambiente e Sanità, gli Enti del sistema allargato: ERSAF e Fondazione Minoprio, le associazioni dei produttori;
3. allocazione prioritaria delle risorse finanziarie disponibili a supporto delle attività di sorveglianza ai punti di ingresso e sul territorio, e per il potenziamento dei laboratori;
4. Attuazione con successo dell'Obiettivo straordinario 2008-2010, lotta ad Anoplophora, le attività svolte hanno permesso di tagliare tutte le piante infestate dal coleottero;
5. Presentazione ed approvazione in sede comunitaria di due richieste di contribuzione (Solidarity Dossiers) per le spese sostenute nella lotta contro Anoplophora nei focolai di Gussago (BS) e Corbetta (MI)
6. attivazione di nuovi monitoraggi di organismi nocivi;
7. il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 del Laboratorio fitopatologico SFR;
8. incremento delle analisi fitopatologiche realizzate dal laboratorio;
9. semplificazione delle procedure;
10. attivazione dell'applicativo *Phytotax* per la riscossione della tariffa fitosanitaria in export con modalità on-line;
11. qualificazione del Servizio fitosanitario in termini di immagine e di crescita professionale, con la presentazione di ricerche e comunicazioni tecnico scientifiche, l'organizzazione di seminari e simposi nazionali ed internazionali;
12. crescita professionale con la partecipazione a corsi e convegni, la partecipazione all'elaborazione delle norme e delle linee guida nazionali in materia fitosanitaria, la partecipazione a Workgroup e Panel internazionali;
13. partecipazione a Progetti di Institutional Building in campo fitosanitario a livello internazionale (Serbia e Marocco) nell'ambito dei Twinning europei di rafforzamento delle strutture fitosanitarie;
14. Revisione del Regolamento per l'attuazione dello Standard FAO ISPM 15 per gli imballaggi in legno;
15. L'accreditamento di nuovi soggetti operanti nel campo della diagnostica fitosanitaria;
16. La costante presenza in sede Comunitaria alle riunioni dello *Standing Committee on Plant Health* durante le sessioni dedicate alla revisione della Decisione UE recante le misure di emergenza contro l'introduzione di *Anoplophora chinensis*

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

5. PROGRAMMAZIONE 2012 - 2014

5.1 Piano Regionale di Sviluppo e SFR

Dall'analisi del contesto globale, dalle criticità evidenziate, dell'analisi dei fabbisogni e dal contesto normativo sono individuati, in armonia con la programmazione regionale integrata, diversi livelli di obiettivi strategici per piano delle attività fitosanitarie 2012-2014 quali:

- a. obiettivi generali;
- b. obiettivi di sistema;
- c. obiettivi di comparto;
- d. obiettivi speciali

5.2 Obiettivi generali

Sono costituiti dalle azioni svolte dal SFR che rappresentano il livello di soglia nell'ambito di ogni programmazione fitosanitaria, vale a dire:

1. supportare le imprese con una continua azione di qualificazione del personale e delle strutture alle crescenti esigenze di supporto tecnico-scientifico del sistema produttivo e alle sue esigenze di compatibilità ambientale e commerciale;
2. gestire i rischi fitosanitari legati all'aumentato volume e soprattutto alla rapidità degli scambi, che espongono il sistema produttivo e il sistema naturale agli impatti delle specie invasive;
3. qualificare il servizio a supporto dell'utenza valorizzando e potenziando i servizi reali resi su domanda delle imprese nell'ambito delle prestazioni analitiche e del supporto all'export lombardo innalzando la qualità dell'assistenza tecnica e le garanzie fitosanitarie fornite con i controlli ufficiali del SFR a favore dell'internazionalizzazione delle produzioni lombarde.
4. coinvolgere gli *stakeholders*, i partner di filiera in un percorso di decisioni condivise, intensificando in varie forme rapporti e intese, per dare maggiore impatto alle attività di controllo, informazione ed assistenza tecnica finalizzate alla prevenzione, al controllo delle fitopatie e all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
5. garantire il supporto all'internazionalizzazione del sistema lombardo rafforzando la partecipazione nelle sedi di formazione delle decisioni con la partecipazione degli esperti del servizio fitosanitario ai Panel internazionali EPPO, FAO, al Comitato fitosanitario europeo (Standing Committee on Plant Health) e la regolare presenza al Comitato fitosanitario nazionale;
6. mantenere i punti di ingresso comunitari esistenti: Malpensa, Linate, Orio al Serio, Chiasso,
7. mantenere e migliorare la capacità e la qualità del supporto diagnostico come strumento decisionale delle misure fitosanitarie applicate sul territorio dal SFR e garanzia di conformità fitosanitaria delle produzioni avviate ai circuiti di commercializzazione;
8. intensificare i controlli per l'autorizzazione all'impiego del passaporto delle piante CE e del documento di commercializzazione CE, il rilascio dei certificati internazionali EXPORT e il mantenimento delle zone indenni: Zone Protette e Zone Tampone ai fini dell'esportazione e dell'insediamento di nuove imprese vivaistiche specializzate sul territorio regionale;
9. stabilire rapporti trasparenti e cooperativi con l'utenza;
10. proteggere le coltivazioni e le risorse naturali prevenendo l'insediamento di nuovi organismi nocivi e contenendo quelli già presenti sul territorio lombardo;
11. migliorare le strategie di difesa con il costante aggiornamento dei "Disciplinari di Produzione Integrata" volti ad assicurare l'impiego ottimale dei prodotti fitosanitari in funzione di valutazioni tecniche ed ecotossicologiche relative alle singole colture;
12. garantire la verifica e taratura periodica delle macchine irroratrici per assicurare il rispetto dell'ecocondizionalità e supportare le misure agro-ambientali del Piano di Sviluppo Rurale;

5.3 Obiettivi di sistema

Rappresentano le azioni rivolte direttamente a migliorare l'organizzazione del SFR e adottare le azioni correttive necessarie ad ottenere migliori performance del SFR stesso.

5.3.1 Riorganizzazione del SFR

Nell'ottica di una semplificazione delle procedure amministrative e di una più veloce risposta alle crescenti esigenze dell'utenza, considerata l'esperienza maturata dal 2008, anno della ristrutturazione del SFR con il trasferimento delle attività gestionali ad ERSAF, è auspicabile il ricongiungimento del Servizio in una unica Struttura. L'attuale organizzazione ha infatti evidenziato limiti e criticità dovuti alla difficoltà di un efficace e tempestivo riscontro nei flussi informativi tra la DG Agricoltura ed ERSAF e ad una mancata riduzione della burocrazia che ha conseguentemente comportato anche un riduzione della produttività. Considerando poi i contenuti della procedura di infrazione aperta dalla UE, l'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, i risultati operativi non sufficienti derivanti dall'analisi delle attività contenute nelle programmazioni annuali, l'età media del personale del SFR, si rende con urgenza necessario un investimento in risorse umane per incrementare il numero degli Ispettori e inserire giovani professionalità.

Valutate le attività svolte dal SFR, in percorso finalizzato all'adeguamento del SFR agli standard individuati nell'accordo Stato-Regioni, nella prossima programmazione si ritiene necessario incrementare di alcune (orientativamente almeno otto) unità il numero degli Ispettori in servizio.

L'incremento degli ispettori può derivare sia dall'attribuzione della funzione a figure professionali già inserite nell'organizzazione sia da nuovi inserimenti di personale con requisiti professionali e competenze idonee alla attribuzione delle funzioni di ispettore da realizzare anche con specifici piani operativi finalizzati al potenziamento della capacità ispettiva del SFR.

Le risorse finanziarie necessarie all'inserimento nell'organico del SFR dei nuovi ispettori troveranno adeguata copertura nel riparto delle risorse assegnate alle Regioni ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative loro trasferite, ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 11 maggio 2001, che prevede circa 518.000,00 € assegnati alla Lombardia con decreto del MIPAAF n 8253 del 21 novembre 2011 e vincolati al potenziamento del SFR.

L'inserimento del nuovo personale dovrà tenere conto delle province in cui è minore la capacità operativa del Servizio in funzione delle esigenze, in particolare è necessario un potenziamento nelle aree di Lodi, Brescia, Cremona, Como e Lecco.

Si ritiene inoltre utile, per rispondere in modo adeguato alle richieste dell'utenza, definire specifiche aree di competenza all'interno dell'organizzazione. A tal proposito nel prossimo triennio di programmazione dovranno essere definite figure referenti capaci di operare e supportare tecnicamente, in modo oggettivo e indipendente, dal punto di vista delle tecniche fitoiatriche, i seguenti ambiti strategici per il comparto agricolo lombardo:

- a. mais
- b. riso
- c. vite
- d. altre arboree da frutto
- e. colture industriali
- f. colture di quarta gamma

5.3.2 Ruolo degli Ispettori fitosanitari

Dall'analisi delle performance degli Ispettori nell'ultimo triennio di programmazione, pur considerando che sono state attribuite delle priorità nell'attività, risulta evidente come la capacità di assolvere i compiti istituzionali del SFR non risultino pienamente adeguate.

Se da un lato vengono con regolarità garantite le procedure relative all'import e all'export, la verifica della conformità fitosanitaria dei vivai lombardi non raggiunge invece i livelli attesi e pertanto è necessario incrementare sia la qualità che la quantità dei controlli eseguiti. In molti casi gli ispettori sono impegnati in compiti, come ad esempio il monitoraggio del territorio, che potrebbero essere assolti da altro personale tecnico qualificato.

A tal proposito, è auspicabile ridistribuire in modo migliore il budget trasferito ad ERSAF per le attività di controllo del territorio, rendendo disponibili maggiori risorse da investire su tecnici qualificati, permettendo così una maggiore esternalizzazione di alcune attività non strategiche, in tal modo gli Ispettori potranno concentrarsi sulle attività di esclusiva pertinenza istituzionale.

Il ruolo dell'Ispettore dovrà quindi diventare, oltre a quello di svolgere a pieno i compiti affidati loro dalla norma fitosanitaria, quello di coordinatore di squadre di tecnici impegnati nei monitoraggi. L'Ispettore interverrà quindi, nel caso della sorveglianza, solo nel momento in cui si renda necessario procedere all'adozione di atti ufficiali.

5.3.3 Modalità operative

Per il triennio 2012-2014 è da considerarsi primario l'obiettivo di uniformare le modalità operative messo in atto dagli ispettori durante lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Tale esigenza emerge chiaramente anche in considerazione di rendicontare il lavoro svolto conformemente a quanto richiesto in sede comunitaria, acquisendo durante i controlli ufficiali tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei report ufficiali.

La decisione recante la procedura di infrazione e le successive ispezioni del FVO hanno infatti evidenziato lacune relative nelle modalità ispettive e alla qualità dei dati raccolti.

L'esperienza maturata e le evidenze degli Audit svolti dalla DG Agricoltura eseguiti nel 2010 e nel 2011 confermano comportamenti non uniformi durante le attività ispettive.

Al fine di migliorare l'efficienza del sistema SFR la prossima programmazione dovrà prevedere una maggior azione di coordinamento tra ERSAF, DGA e laboratorio sia in fase programmatoria (definizione dei monitoraggi, nuove procedure, ecc.) sia durante l'attività per valutare gli stati di avanzamento.

5.3.4 Audit delle attività istruttorie delegate ad ERSAF

Anche per il triennio oggetto di programmazione la qualità delle azioni svolte dal SFR verranno verificate con specifici programmi di Audit.

Dai risultati delle verifiche svolte scaturiranno le azioni correttive da apportare al sistema.

5.3.5 Certificazione del sistema SFR

Il Laboratorio fitopatologico (primo tra i laboratori SFR in Italia) si è dotato dal 2008 di un sistema di certificazione della qualità (SQ) secondo quanto previsto dalla norma ISO 9001:2008. Il SQ ha permesso di regolamentare e codificare l'attività diagnostica, migliorandone la trasparenza e l'efficienza del servizio erogato.

Sull'esperienza maturata dal laboratorio e in funzione di quanto evidenziato nel paragrafo precedente è auspicabile nel medio periodo estendere il SQ a tutte le attività ispettive svolte dal SFR. A tal proposito, nel triennio 2012-2014, si ritiene funzionale l'adozione da parte del SFR del SQ previsto dalla ISO/IEC 17020: *General Criteria for the operation of various types of bodies performing inspection.*

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

5.3.6 Semplificazione ed efficientamento del SFR

Nel triennio 2012-2014 si dovrà necessariamente raggiungere l'obiettivo di semplificare le procedure autorizzative richieste dall'utenza. A tal proposito si opererà in due successive fasi.

In un primo momento verrà rivista completamente la procedura autorizzativa necessaria allo svolgimento dell'attività vivaistica riducendo al minimo la documentazione oggi prodotta dal richiedente.

In una seconda fase si procederà alla completa dematerializzazione della richiesta di domanda di autorizzazione con l'esclusivo utilizzo dello strumento informatico.

A tal proposito verrà predisposto un applicativo che permetterà di dialogare con le banche dati regionali e supporterà sia la fase autorizzativa che quella ispettiva.

Al fine di migliorare il servizio di certificazione import-export, già ampiamente semplificato con l'introduzione degli applicativi on-line FITOTAX IMPORT e FITOTAX EXPORT; si ritiene necessario predisporre la procedura per definire le modalità per accedere al servizio di certificazione in export e aggiornare quella in vigore per l'import.

Il processo di semplificazione previsto terminerà nel primo semestre del 2012

Nel Registro Fitosanitario Regionale, composto da Registro Ufficiali dei Produttori (RUP) e dei Fornitori (RUF), sono registrati circa duemila soggetti, per i quali la norma prevede uno o più controlli all'anno in funzione delle tipologie prodotte.

Come già evidenziato in precedenza il livello di verifica della conformità fitosanitaria dei soggetti iscritti nei registri fitosanitari risulta insufficiente (nel triennio 2009-2011 mediamente solo il 50% dei vivai è stato controllato almeno una volta all'anno).

E' da considerarsi quindi fondamentale, nel triennio 2012-2014, adeguare il livello di controllo a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si ritiene pertanto congruo il percorso che individua livelli crescenti di controllo fino al raggiungimento del 100% dei vivai ispezionati nel 2014 secondo la seguente baseline:

1. 2012, 70% dei soggetti iscritti;
2. 2013, 90% dei soggetti iscritti;
3. 2014, 100% soggetti iscritti;

si sottolinea inoltre come i controlli dovranno:

- a. prevedere un incremento dell'efficienza nel numero di controlli giornalieri effettuati dagli ispettori
- a. essere svolti nei tempi e nei modi corretti, a seconda degli organismi nocivi da verificare;
- b. rilevare, in modo evidente e tracciabile tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione comunitaria;
- c. permettere il tempestivo aggiornamento del SIAN

5.3.7 Formazione

Il rafforzamento del SFR passa necessariamente per continui percorsi formativi degli ispettori in attività. Data la sua natura tecnico-scientifica, il Servizio fitosanitario, come altre organizzazioni della Pubblica Amministrazione caratterizzate dall'erogazione di servizi specializzati da parte di professionisti, costituisce un'organizzazione di tipo socio-tecnico, con una forte presenza di lavoratori laureati e specializzati che rappresentano l'asset più importante del Servizio e la cui valorizzazione rappresenta la chiave di volta per il successo di ogni cambiamento organizzativo. L'attività di formazione ed aggiornamento degli ispettori fitosanitari e la specializzazione dei referenti regionali verrà realizzata con stages e corsi specifici presso istituti universitari, centri di ricerca, la partecipazione a convegni, a Workshop e a Panel a livello internazionale organizzati dall'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO).

E' considerata inoltre strategica, al fine di incrementare l'internazionalizzazione dell'expertise del Servizio fitosanitario, il potenziamento della conoscenza delle lingue con particolare riferimento all'inglese. Questo aspetto risulta ancor più di attualità se si considera che la maggior parte della documentazione necessaria all'aggiornamento normativo e procedurale degli ispettori ed i corsi di formazione organizzati in sede UE sono in lingua inglese.

5.3.8 Rafforzamento dell'immagine del SFR

Il rafforzamento dell'immagine del SFR passa attraverso seguenti fasi ritenute cruciali:

1. aumentare la conoscenza del SFR da parte degli utenti professionisti e del cittadino;
2. consolidare la percezione del ruolo strategico che il SFR ha nella protezione delle produzioni e del verde fruito dal cittadino;
3. migliorare la comunicazione e la collaborazione fra SFR imprese agricole e cittadini, la diffusione delle informazioni sulla presenza degli organismi nocivi sul territorio..

E' necessario quindi raffinare le azioni di comunicazione utilizzando strumenti in grado di coinvolgere professionisti e opinione pubblica sviluppando il trasferimento dei risultati della ricerca e la rapida diffusione delle informazioni sulla presenza degli organismi nocivi e delle modalità di controllo da parte dei produttori agricoli e dell'intera popolazione, con maggior ricorso a nuove tecnologie di comunicazione (e-mail, sms, you-tube, numeri verdi, ecc.) allo scopo di attivare maggiore consapevolezza, favorire la cooperazione e rafforzare l'immagine del SFR.

5.4 Obiettivi di comparto

Rappresentano le azioni rivolte a specifici ambiti ritenuti strategici nel triennio 2012-2014 tra quelli di competenza del SFR. Tali obiettivi sono rappresentati sia dalle misure preventive per scongiurare minacce dovute alla possibile introduzione di alcuni nuovi organismi nocivi sia al "sostegno fitosanitario" ad alcuni specifici comparti produttivi.

5.4.1 Redness del mais

La malattia è causata da fitoplasmi appartenenti al gruppo dello "Stolbur" (*Candidatus phytoplasma solani*, gruppo tassonomico 16SrXII-A), agenti anche di Legno nero della vite e della virescenza ipertrofica o Stolbur sul pomodoro.

La fitoplasmosi su mais si è mostrata particolarmente grave in Serbia. J. Jović *et al.* (2009); più recentemente è stata segnalata in Emilia Romagna nel 2009. Bertaccini *et al.* (2010). I fitoplasmi sono microrganismi parassiti obbligati, vivono all'interno del floema e si trasmettono in campo solo mediante insetti vettori *Reptalus panzeri* (Löw, 1883) [Auchenorrhyncha: Cixiidae].

I sintomi più evidenti di Stolbur o "Redness" del mais si notano sulle foglie che mostrano alterazioni morfologiche e cromatiche. I sintomi si rendono evidenti a fine luglio e si intensificano ai primi di settembre. Inizialmente si osserva lo arrossamento della nervatura, che si estende successivamente alla foglia e allo stocco, la pianta deperisce e dissecca.

L'andamento stagionale influisce sulla dannosità della malattia, che viene aggravata da estati calde e secche e da epoche di semina precoci. L'incidenza della malattia in campo può variare dal 10 al 90% con perdite di produzione fino al 70%. J. Jović *et al.* (2009). Alla presenza del fitoplasma vengono anche associati deformazione dell'infiorescenza e presenza di un minore numero di semi.

Nelle immagini che seguono (fonte: Dr. Ivo Tosevski, Institute for Plant Protection and Environment (IPPE) Serbia) è possibile valutare le ripercussioni di intensi attacchi di Redness sulla coltura del mais.



A seguito di quanto esposto, e in considerazione del ruolo strategico che il mais occupa nel sistema agricolo lombardo, nel triennio 2012-2014 si ritiene prioritario attuare una specifica sorveglianza in tutto l'areale maidicolo con l'obiettivo di individuare precocemente eventuali focolai di malattia causati dal fitoplasma.

La precoce "detection" risulta altresì fondamentale considerando che non esistono contro la l'agente patogeno strumenti di lotta diretti.

Per le azioni di controllo del territorio verranno utilizzati i punti di monitoraggio già in uso per la Diabrotica del mais.

5.4.2 *Phytophthora ramorum* (disseccamento del rododendro)

Phytophthora ramorum è un oomicete responsabile di diverse sintomatologie a carico della chioma, del colletto e delle radici che conducono comunque al deperimento e morte dei soggetti affetti. Il patogeno è altamente polifago, anche se si possono annoverare tra i generi ospite particolarmente sensibili *Rhododendron*, *Viburnum* e *Camellia*.

Questo fungo nelle aree in cui è presente, ad esempio UK, sta seriamente compromettendo intere aree boschive con il grave rischio di perdita del patrimonio arboreo e di biodiversità.

Nel Regno Unito per cercare di contenere la diffusione delle infezioni vengono effettuati trattamenti diserbati utilizzando il mezzo aereo.

Di seguito viene riportato un elenco di ospiti oltre a quelli elettivi già citati: *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P.S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. Ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh;

Di seguito sono riportate alcune immagini relative a classiche sintomatologie:



Considerata l'estrema pericolosità e polifagia del fungo, la sorveglianza del territorio per prevenire la diffusione di *P. ramorum* è ritenuta prioritaria nella programmazione 2012-2014 predisponendo uno specifico piano di azione che dovrà comprendere almeno i seguenti aspetti:

- a. corretta individuazione degli ambiti in cui eseguire il monitoraggio e le ispezioni
- b. corretta elencazione dei sintomi
- c. modalità di formazione del personale tecnico e degli ispettori preposti ai controlli
- d. criteri generali di campionamento
- e. procedure di decontaminazione e disinfezione per evitare la diffusione del patogeno
- f. modalità per la valutazione del sito da ispezionare e l'identificazione di possibili aree sensibili presenti nel sito stesso
- g. valutazione e determinazione statistica del numero di piante da ispezionare
- h. ambiti in cui eseguire il monitoraggio e le ispezioni
- i. modalità per le registrazioni delle attività svolte e trattamento dei dati raccolti

Tutta l'attività, oltre a rispettare il quadro normativo di riferimento, sarà svolta secondo quanto previsto dai seguenti standards internazionali:

1. International standards for Phytosanitary measures Ispm No.6 Guidelines for surveillance (1997). IPPC Secretariat FAO, Publ. No. 6.
2. EPPO Standard Pm7/66 (1) (09-2005) Diagnostics.

5.4.3 *Bursaphelenchus xylophilus* (nematode del pino)

Il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al* considerati gli ingenti danni provocati in Portogallo e Spagna e la tipologia delle foreste lombarde, rappresenta un organismo nocivo la cui prevenzione è da considerarsi strategica nel prossimo triennio.

Per tale motivo sarà definito uno specifico piano di monitoraggio volto a prevenire l'insediamento del nematode. Lo scopo del monitoraggio è quello di stabilire se il nematode del legno di pino (PWN = pinewood nematode), sia presente in un'area, in un imballaggio in legno o in altri tipi di legname, al fine di conoscerne l'eventuale presenza o impedirne l'introduzione.

La probabilità di ritrovare il nematode con un campionamento casuale direttamente in foresta è molto bassa, pertanto è meglio dare la priorità alle pinete, cominciando da quelle in aree a rischio nelle vicinanze di aeroporti, segherie, magazzini di legname, mobilifici, aree di accumulo di imballaggi di legno etc.. In tali aree l'attenzione deve essere concentrata sulle zone boschive che evidenziano alberi deperiti o danneggiati, incluso aree di taglio e boschi colpiti da incendi o temporali, i quali favoriscono la riproduzione dei coleotteri cerambicidi del gen. *Monochamus* (vettore del nematode), per continuare poi in foreste di conifere quali parchi naturali e territori montani, in parchi cittadini o piante isolate con sintomi di deperimento.

Il piano dovrà considerare nella programmazione del monitoraggio i seguenti aspetti metodologici:

- a. siti di taglio e trasporto di alberi di conifere;
- b. foreste degradate da agenti abiotici;
- c. alberi indeboliti e deperiti ancora;
- d. alberi al di fuori di foreste;
- e. vivai forestali di conifere;
- f. vivai di piante ornamentali che sempre o in alcuni momenti dell'anno importano (sotto forma p. es. di bonsai) o coltivano (p. es. abeti natalizi) conifere e pini in particolare;
- g. cortili di imprese che lavorano legname, con campionamento sia di materiale da tronchi conservati o da "chips", trucioli o segatura, della cui origine si è certi;
- h. siti intorno ai punti di importazione di legname, logistica e stoccaggio di legname.

- i. scelta delle specie di conifere da campionare
- j. criteri per la scelta delle spedizioni da ispezionare.
- k. individuazione dei luoghi e delle ditte per le ispezioni degli imballaggi di origine portoghese

Il piano di prevenzione del nematode del pino dovrà comunque raccogliere tutti i dati necessari alla rendicontazione della sorveglianza fatta in Lombardia e funzionali alla rendicontazione in sede comunitaria

5.4.4 Quarta gamma

Il settore della IV gamma rappresenta una nicchia produttiva ma è caratterizzata da un alto tasso di redditività e con grandi spazi per l'innovazione. Anche in questo settore la Lombardia è leader del mercato nazionale, da un lato perché la maggior parte delle aziende produttrici ha sede nella regione, ma anche perché le stesse aziende hanno saputo fare sistema con realtà di altre realtà produttive, avviando un cosiddetto "sistema produttivo multipolare" in grado di affrontare con successo i problemi legati alla stagionalità e garantire un'offerta continua per soddisfare una domanda in costante crescita.

Non è un caso, quindi, che il 31% dei circa 6500 ettari destinati alle colture di settore sia lombardo per un valore della produzione commercializzata nel 2008 stimata in 180 milioni di euro, circa il 65% del totale (277 milioni) dell'intero comparto ortofrutticolo.

Anche dal punto di vista tecnico il settore è storicamente dotato di un eccellente servizio di assistenza che permette.

Il SFR ad oggi ha collaborato con questo specifico comparto produttivo, predisponendo disciplinari di produzione integrata a garanzia del buon esito del processo produttivo, dell'ambiente e del consumatore.

Per il prossimo triennio ci si prefigge stringere nuove collaborazioni con le OP che rappresentano questo settore con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

1. favorire l'adozione di un disciplinare di produzione integrata nazionale unico;
2. riconoscere un ruolo di primo piano alla IV gamma nella scrittura del Piano di Azione Nazionale in applicazione della Direttiva 2010/129/CE ;
3. aumentare il numero di sostanze attive utilizzabili sulle colture "colture minori" in applicazione del Reg. CE 1107/2010;
4. migliorare le capacità diagnostiche del laboratorio fitopatologico per le specifiche problematiche del settore;
5. organizzare specifici momenti formativi.

5.4.5 Cinipide del Castagno (*Dryocosmus kuriphilus*)

Anche per il triennio 2012-2014, il SFR sarà impegnato nel rafforzamento delle misure di contenimento del Cinipide del castagno.

Proseguiranno le azioni di lancio del parassitoide con l'obiettivo di aumentare in modo sensibile il numero dei siti di rilascio.

Sarà inoltre perfezionata la capacità da parte del SFR di produrre autonomamente il *Torymus sinensis* al fine di raggiungere l'autosufficienza nei lanci dell'antagonista.

5.5 Obiettivi specifici

Rappresentano le azioni rivolte a specifici ambiti esclusivi per il triennio 2012-2014

5.5.1 Recepimento Direttiva "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"

A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente è stata emanata la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (PF).

La Direttiva ha come obiettivo l'istituzione di un quadro per realizzare un uso sostenibile dei PF riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

Per l'attuazione della Direttiva gli Stati membri devono adottare piani d'azione nazionali (PAN) per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche specifiche o l'impiego in colture specifiche.

I piani d'azione nazionali comprendono anche gli indicatori per controllare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione, specialmente se sono disponibili alternative. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisferanno i criteri per l'autorizzazione di cui all'allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri devono considerare

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

l'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati.

Entro il 14 dicembre 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d'azione nazionali.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.

Entro il 14 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle informazioni comunicate dagli Stati membri in relazione ai piani d'azione nazionali. La relazione contiene i metodi utilizzati e le implicazioni riguardanti la definizione di diversi tipi di obiettivi per la riduzione dei rischi e l'uso di pesticidi.

Entro il 14 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all'attuazione di obiettivi nazionali al fine di conseguire gli obiettivi della Direttiva.

La Commissione rende disponibili al pubblico su un sito Internet le informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Il SFR della Regione Lombardia sarà quindi impegnato nella stesura del PAN italiano sulla base dello schema già approvato nel settembre 2009.

Inoltre si sottolinea come la materia oggetto del PAN, che dovrà tradursi in azioni concrete a supporto delle aziende agricole, sia in gran parte di competenza dei Servizi Fitosanitari.

Come di seguito evidenziato è necessario, con scadenze definite dalla norma comunitaria, garantire una serie di standards alle aziende agricole che entreranno di diritto nelle procedure per definire i requisiti minimi di Condizionalità. I tempi di allineamento sono abbastanza brevi.

In particolare per gli Aspetti formativi dovrà essere garantita la conoscenza dei seguenti argomenti:

- a. legislazione relativa ai PF
- b. pericoli e i rischi associati ai PF
- c. strategie e le tecniche di difesa integrata e biologica
- d. criteri di scelta dei PF con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente
- e. misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente (stoccaggio, manipolazione, miscelazione, smaltimento degli imballaggi vuoti dei PF, dispositivi di protezione individuale)
- f. utilizzo delle attrezzature irroranti e loro controllo funzionale e taratura
- g. interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente
- h. gestione del registro dei trattamenti

Tra le scadenze imposte dal legislatore europeo, che si traducono anche in obiettivi specifici per il SFR, si ricordano:

- a. entro novembre 2012 definizione del PAN
- b. entro giugno 2013 la disponibilità di sistemi di monitoraggio e di supporto alle decisioni relativamente a:
 - monitoraggio dei dati meteo
 - monitoraggio delle avversità
 - supporti alle decisioni (bollettini tecnici, servizi di previsione e avvertimento)
 - servizi di coordinamento per l'assistenza tecnica per difesa integrata e biologica
 - manuali tecnici (es. razionale utilizzo dei PF, corretta gestione dei PF all'interno dell'azienda ecc..)
- c. entro gennaio 2014 gli utilizzatori dovranno applicare obbligatoriamente i criteri generali previsti dall'IPM.

Tra le attività di pertinenza del SFR, relativamente al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, sono confermati, oltre all'impegno per la definizione degli strumenti applicativi della Direttiva uso sostenibile, i seguenti ambiti operativi:

- a. elaborare ed aggiornare le norme tecniche di difesa e diserbo con la partecipazione in sede ministeriale al Gruppo Difesa Integrata, norme tecniche che sono alla base dell'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale;
- b. supportare gli utenti e gli operatori del settore nei processi decisionali;
- c. collaborare con le industrie produttrici di PF;
- d. collegare il mondo produttivo con il mondo della ricerca

5.5.2 Piano di lotta contro *Anoplophora spp*

Anoplophora chinensis è un insetto di origine asiatica, individuato per la prima volta in Europa nel 2000 in provincia di Milano, innocuo per l'uomo, ma molto dannoso per le piante. Questo Coleottero rappresenta una seria minaccia per gli ecosistemi urbani e forestali, per i vivai produttori di piante ornamentali, arboree o arbustive e per le coltivazioni di piante da frutto. In Italia è stato in grado di svilupparsi su un vasto numero di specie vegetali in prevalenza caducifoglie. Colpisce prevalentemente essenze tipiche del nostro areale quali aceri, betulle, platani, carpini, faggi e ontani.

Anoplophora glabripennis è un insetto di origine asiatica, individuato sporadicamente più volte negli ultimi anni in alcuni Stati europei e per la prima volta in Italia nell'estate 2007 a Corbetta, in provincia di Milano.

La diffusione di questo coleottero, se non controllato ed eradicato, rappresenta una seria minaccia per i vivai produttori di piante ornamentali, arboree o arbustive, per le coltivazioni di piante da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali. Quest'insetto viene introdotto accidentalmente tramite gli imballaggi in legno delle merci provenienti dalla Cina i quali sono soggetti, proprio per questo motivo, ad una normativa specifica internazionale che ne prescrive il trattamento ad alte temperature, lo Standard Internazionale FAO n. 15

Regione Lombardia per il tramite del Servizio Fitosanitario, in attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 7422

del 13 giugno 2008 "Tutela del patrimonio del verde urbano, delle aree protette, dei boschi e foreste, dei sistemi verdi e delle produzioni agro-forestali e vivaistiche attraverso la lotta a due specie di *Anoplophora* insediatosi in Lombardia e riqualificazione con specie autoctone più resistenti all'insetto. Piano 2008-2010", ha applicato severe misure di eradicazione e controllo dell'insetto le cui modalità di organizzazione e gestione, sono di esempio e riferimento per i Servizi fitosanitari europei e statunitensi.

L'approvazione del nuovo piano triennale di lotta all'insetto, approvato con DGR n. 2209 del 14 settembre 2011 piano di lotta per il triennio 2011-2013 contro l'organismo nocivo *Anoplophora spp* sul territorio della Regione Lombardia, è la naturale continuazione delle attività svolte nella precedente programmazione.

Tale piano si prefigge di eradicare l'insetto in ampia area della Zona attualmente delimitata dal SFR e ridurne fortemente la presenza nel resto del focolaio oggi presente in Lombardia.

Le attività previste dal nuovo piano sono le seguenti:

1. Monitoraggio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche emesse dal Servizio fitosanitario relativamente a:
 - a. Zona delimitata
 - b. Distretti Vivaistici
 - c. Aree protette a rischio di infestazione
2. Abbattimento delle piante riconosciute infestate durante l'attività di monitoraggio, devitalizzazione delle ceppaie, eliminazione del legno di risulta attraverso cippatura e successivo utilizzo per scopi energetici;
3. Riqualificazione qualitativa del territorio sottoposto alla lotta contro *Anoplophora spp.* utilizzando essenze non ospiti dell'insetto;
4. Campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere l'insetto ai cittadini con l'obiettivo di ottenere segnalazioni relativamente a focolai non individuati dal Servizio fitosanitario;
5. Programmi di ricerca finalizzati a:
 - a. maggior conoscenza della biologia ed etologia dell'organismo nocivo;
 - b. elaborazione di efficaci strategie di difesa;
 - c. messa a punto di strumenti per la precoce individuazione delle piante infestate.
6. Trattamenti insetticidi di soccorso.

Complessivamente le risorse impegnate nel piano di lotta triennale ammontano a € 5.815.787,00 di cui 255.787,00 provenienti da contribuzione comunitaria.

Nelle attività di lotta previste per il triennio di programmazione verrà inoltre rafforzata la collaborazione con le aziende florovivaiste presenti sul territorio della zona demarcata relativamente alle operazioni di riqualificazione svolte a seguito dei tagli delle piante infestate.

5.5.3 Aree vulnerabili

L'uso dei prodotti fitosanitari può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili quali

- a. siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- a. parchi e giardini pubblici;
- b. terreni sportivi e le aree ricreative;
- c. cortili delle scuole e i parchi gioco per bambini;
- d. aree in prossimità di strutture sanitarie;
- e. ampie aree dell'agroecosistema lombardo.

A tal proposito nel triennio oggetto della programmazione dovranno essere individuate le aree vulnerabili presenti sul territorio lombardo.

Per tali ambiti saranno quindi definite le misure di mitigazione e di gestione del rischio per ridurre a livelli accettabili il pericolo derivante dalle pratiche fitoiatriche.

La metodologia seguita avrà come riferimento i seguenti aspetti:

- a. analisi del sistema agricolo lombardo
- b. analisi dello stato di salute delle acque superficiali e profonde
- c. indagine sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari
- d. valutazione del potenziale pericolo dei singoli prodotti fitosanitari
- e. valutazione della vulnerabilità intrinseca del territorio della Lombardia
- f. valutazione della pericolosità intrinseca dei singoli prodotti fitosanitari
- g. valutazione della mitigazione intrinseca apportata dalle colture in atto
- h. utilizzo di sistemi esperti quali Susap e Asterisk
- i. creazione di griglie di rischio
- j. introduzione delle misure di mitigazione

L'attività sarà svolta da un gruppo di lavoro individuato con decreto n. 5325 del 13 giugno 2011 e coinvolgerà trasversalmente differenti expertises individuate nella DG Agricoltura, DG Ambiente, Energia e Reti, International Centre of Pesticides Safety ed ERSAF.

5.5.4 Expo 2015

Per la realizzazione dell'evento, in considerazione dei temi affrontati dall'esposizione, Regione Lombardia sarà il centro di imponenti flussi di materiale vegetale proveniente da tutti i paesi del mondo.

Risulta evidente che il rischio di introduzione di nuovi organismi alieni è da considerarsi molto elevato.

A questo proposito diventa quindi assolutamente prioritario il coinvolgimento del SFR, per quanto di sua

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

competenza, nella progettazione e realizzazione di Expo 2015.

L'attenzione del SFR sarà concentrata su quattro differenti livelli di intervento:

1. le nuove realizzazioni "verdi" quali: reti ecologiche, la ruralizzazione stabile di aree agricole, la compensazione dei suoli fertili, orti planetari, ecc., al fine di verificarne la compatibilità con eventuali vincoli fitosanitari già presenti sulle aree oggetto delle realizzazioni stesse;
2. i flussi di materiale vegetale in importazione per l'allestimento dell'esposizione: risulta fondamentale la presenza del SFR al tavolo tecnico di programmazione in quanto la normativa internazionale, a salvaguardia del "pest status" della UE, vieta l'introduzione di numerose specie vegetali. Per rendere possibile ed efficace i controlli sul materiale in importazione è necessario quindi:
 - a. predisporre procedure ad hoc eventualmente supportate con accordi riconosciuti anche a livello comunitario;
 - b. istituire un elenco di soggetti specificatamente individuati per le operazioni di importazione di materiale vegetale;
3. i flussi di materiale vegetale dall'esposizione al resto del mondo: durante tutta la durata dell'evento dovrà essere garantito il supporto ai visitatori allestendo un presidio fitosanitario permanente all'interno dell'area espositiva per ogni adempimento richiesto dalla normativa internazionale di riferimento (es. certificato di esportazione);
4. la vigilanza rinforzata nell'area espositiva: dovranno essere predisposti specifici piani di monitoraggio individuando delle zone buffer adeguate in cui verificare la presenza di eventuali nuovi organismi alieni. E' ragionevole prevedere una buffer di tre km.

6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Il presente Piano, come citato in premessa, rappresenta lo strumento programmatico e di indirizzo della DG Agricoltura in materia di protezione delle piante.

La realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano triennale avviene attraverso la definizione di singoli Piani annuali e specifici Piani Operativi in cui sono definiti nel dettaglio, oltre al contesto normativo di riferimento:

- a. i risultati da conseguire e i relativi indicatori;
- b. le modalità attuative per ogni singola attività;
- c. la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività;
- d. le esigenze analitiche,
- e. le risorse finanziarie necessarie a raggiungere gli obiettivi proposti;
- f. le informazioni necessarie per predisporre la reportistica nazionale e comunitaria

7. FABBISOGNI FINANZIARI PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

I costi complessivi del Piano delle attività fitosanitarie del "Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014" sono definiti e riportati nella tabella seguente per quanto riguarda le attività da realizzare nel corso del 2012 e per quanto riguarda il piano di lotta all'*Anoplophora spp.*, in quanto trovano copertura finanziaria nel relativo bilancio di previsione.

I costi complessivi del "Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2012-2014" relative alle annualità 2013 e 2014 saranno definiti nei relativi Piani annuali delle attività fitosanitarie, approvati con Decreto del Direttore Generale Agricoltura, in base alle effettive disponibilità di bilancio per le rispettive annualità.

Costi

| Attività | Ente attuatore | 2012 | 2013 | 2014 | Capitolo di spesa |
|---|----------------|-------------------------|--|---|-------------------|
| Piano operativo fitosanitario | ERSAF | 324.100,00 | 138.900 Saldo attività 2012 | | 5458 6577 |
| Diagnostica fitosanitaria | F. Minoprio | 227.500,00 | 97.500,00 Saldo attività 2012 | | |
| Certificazione UNI ISO 17020 | DGA/ ERSAF | Verifica fattibilità | 35.000 (valore non imputato nel totale) | 50.000 (valore non imputato nel totale) | |
| Piano di lotta ad <i>Anoplophora spp.</i> | | | | | 7208 |
| a. monitoraggio, tagli, riqualificazione e trattamenti insetticidi di soccorso | ERSAF | 1.960.000,00 | 950.000,00 | | |
| b. ricerca e comunicazione | F. Minoprio | 100.000,00 | 80.000,00 | | |
| totali | | 2.611.600,00 | 1.266.400,00 | | |

D.g.r. 28 febbraio 2012 - n. IX/3063**Avvio del procedimento di elaborazione del programma regionale della pesca e dell'acquacoltura 2012-2014 (PRPA) e contestuale verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la l. r. 5 dicembre 2008, n. 31 e succ. modif. «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*» all'art. 138 comma 1 let. c prevede che la Giunta regionale sentita la consulta della pesca adotti, tra gli altri strumenti, il Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura (PRPA), contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente;

Visti:

- il d.lgs n.154/2004 «*Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.1 comma 2, l. 7 marzo 03 n.38*»;
- la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «*Norme in materia ambientale*» e s. m. i.;
- la l. r. 11 marzo 2005, n. 12 «*Legge per il governo del territorio*» e s. m. i.;
- la delibera di Consiglio regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007 che approva gli «*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*»;
- la d.g.r. 18 aprile 2008 n. 8/7110 del che approva «*VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art.4 della l.r. 12/2005 e degli Indirizzi generali*»;
- la d.g.r. 10 novembre 2010 n.9/761 «*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010 n. 128*», modificativa della d.g.r. 27 dicembre 2008 n.6420 e della d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10971;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n.2789 «*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a via negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)*»;

Preso atto del *Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2007-2009* predisposto ai sensi del sopra citato d.lgs n.154/2004 e prorogato fino al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216;

Richiamato il primo Programma Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura 2009-2011 approvato con d.g.r. n. VIII/10951 del 30 dicembre 2009;

Preso atto che Regione Lombardia ritiene di procedere alla predisposizione del Programma Regionale della Pesca e dell'Acquacoltura per il triennio 2012-2014;

Constatato che alla luce delle disposizioni contenute nei citati atti, il PRPA rientra nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica;

Richiamata la nota del 30 novembre 2011 prof.M1.2011.16491 della d.g. Sistemi verdi e Paesaggio di esclusione del Programma dalla Valutazione di Incidenza;

Ritenuto di sottoporre il PRPA alla verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto il campo di applicazione ed il contenuto del Programma medesimo si configura come strumento di analisi ed indirizzo generale;

Atteso inoltre che i reali strumenti gestionali di settore sono i Piani Ittici Provinciali che prevedono le proprie valutazioni ambientali strategiche e di incidenza;

Preso atto che è stato predisposto e puntualmente verificato con l'autorità competente apposito modello redatto dalla Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei territori agricoli - U.O. Multifunzionalità e sviluppo del territorio: *Allegato A - Modello metodologico procedurale di verifica di assoggettabilità alla VAS - PRPA*;

Ritenuto di individuare l'autorità procedente nella Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia e l'autorità competente per la VAS nella Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare il procedimento di elaborazione del programma Regionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2012-2014 e di contestuale verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);

2. di approvare il «Modello metodologico procedurale di verifica di assoggettabilità alla VAS - PRPA (Allegato A)», quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di individuare l'autorità procedente nella Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia e l'autorità competente per la VAS nella Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

4. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, a individuare i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da coinvolgere nel procedimento di verifica di esclusione dalla VAS, nonché a definire le modalità di consultazione e le forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati interessati al programma;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

**MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
PROGRAMMA REGIONALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA 2012-2014**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

0 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui alla DGR 10 novembre 2010 n.9/761, modificativa della DGR 27 dicembre 2008 n.6420 e della DGR 30 dicembre 2009 n.10971, e tenendo presente la DGR 22 dicembre 2011 n.2789, come specificato nei punti seguenti e nello **schema PRPA - Verifica di assoggettabilità alla VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PRPA contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, facendo riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito all' assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione.

1 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PRPA.

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità competente mediante pubblicazione su web.

2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza di Verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni.

3 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PRPA e di determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare della proposta di PRPA contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente facendo riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per l'elaborazione del rapporto preliminare, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito dei altri processi decisionali o altrimenti acquisite.

Nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

4 Messa a disposizione del rapporto preliminare

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici il rapporto preliminare della

proposta di PRPA.

L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, pubblica su web il rapporto preliminare e comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 2, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 3) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di Verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, anche transfrontalieri, e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

Viene predisposto il verbale della Conferenza di Verifica.

6 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta PRPA e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della Conferenza di Verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si pronuncia sulla necessità di sottoporre il PRPA alla procedura di VAS ovvero di escluderlo dalla stessa.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del PRPA, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità.

7 Informazioni circa la decisione

Il provvedimento di non assoggettabilità viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web da parte dell'autorità procedente.

Il provvedimento diventa parte integrante del PRPA.

Schema PRPA - Verifica di assoggettabilità alla VAS

| Fase del programma | Processo PRPA | Verifica di assoggettabilità alla VAS |
|-------------------------------|---|--|
| Fase 0 | P-A 0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del PRPA e di verifica di assoggettabilità alla VAS | |
| Preparazione | P0.2 Incarico per la stesura del PRPA | A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS |
| Fase 1 | P1.1 Definizione schema operativo del PRPA | A1.1 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico |
| Orientamento | | A1.2 Verifica delle interferenze con i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) A1.3 Elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PRPA e determinazione degli effetti ambientali |
| | Messa a disposizione e pubblicazione sul web (30 giorni) del rapporto preliminare della proposta di PRPA e determinazione degli effetti sull'ambiente comunicazione della messa a disposizione dei soggetti con competenza ambientale e enti territorialmente interessati | |
| Conferenza di Verifica | verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del PRPA dalla VAS | |
| Decisione | L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettabilità o non assoggettabilità del PRPA alla VAS (entro 90 giorni dalla messa a disposizione) Informazione circa la decisione e pubblicazione su web | |

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

**D.g.r. 28 febbraio 2012 - n. IX/3072
D.g.r. del 15 dicembre 2010 n. 1001 - Attribuzione dei corsi d'acqua colatore Serio Morto e scolmatore Serio Morto al consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli e del colatore Dugale Aspice al consorzio di bonifica Dugali**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto (r.d.) 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale";
- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- il decreto legislativo (d.lgs.) 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale (l.r.) 5 gennaio 2001, n.1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" ed in particolare il Titolo VII;
- il regolamento regionale (r.r.) 8 febbraio 2010, n. 3 che disciplina la polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31;
- la l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica;

Richiamata la delibera di Giunta regionale (d.g.r.) del 15 dicembre 2010 n. IX/1001 con la quale è stato ridefinito il reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia e in particolare il punto 5 che dispone «che per i corsi d'acqua Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e Aspice, attribuiti al reticolo idrico principale di competenza regionale, si proceda con successivo provvedimento ed in accordo con i soggetti interessati, all'attribuzione degli stessi ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti»;

Dato atto che in attuazione a quanto previsto dalla d.g.r. n. 1001/2010 i corsi d'acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e colatore Dugale Aspice, annoverati fra i tratti del reticolo idrico principale indicati nella tabella allegato 2 alla citata d.g.r., sono stati attribuiti, per l'esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica di cui al r.d. n. 523/1904, alla Regione Lombardia (STER) con «verbale di trasferimento competenza tratto» da AIPO a STER formalizzato in data 10 giugno 2011 comprendente la cartografia dei tratti trasferiti ed approvato con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa (d.d.u.o.) 15 giugno 2011 n. 5387;

Richiamato l'art.79 comma 6 della l.r. 31/2008 che dispone «...i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che interessano il comprensorio consortile»;

Considerato che per la gestione di corsi d'acqua sopraccitati assimilabili per caratteristiche idrauliche a quelle dei canali di bonifica (ex Consorzi Idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della l. 16 dicembre 1993, n. 520), si rende opportuno dar seguito al disposto della sopra citata d.g.r., procedendo, in accordo con i soggetti interessati, all'attribuzione dei corsi d'acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e colatore Dugale Aspice ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, al fine di assicurare una puntuale ed efficace azione d'intervento per il buon governo del relativo sistema idraulico;

Dato atto che con d.g.r. 8 febbraio 2012, n. 2994 è stata approvata la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione ai sensi degli artt. 78 e 79 bis della l.r. 31/2008;

Rilevato che la d.g.r. n. 2994/2012 prevede la costituzione nel territorio cremonese di un unico comprensorio di bonifica e irrigazione denominato «Adda-Oglio» che in sintesi riassumerà gli attuali territori di competenza del Consorzio di Bonifica Vacchelli, Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado Adda-Serio e del Consorzio di Bonifica Dugali e che in tale comprensorio ricadranno i corsi d'acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e colatore Dugale Aspice;

Richiamato l'art. 79 bis della l.r. n. 31 del 2008 con il quale si dispone al comma 2 che «Nelle more della ridelimitazione, gli

organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 dicembre 2012»;

Dato atto che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con lettera del 24 ottobre 2011, prot. n. 27622 ha chiesto la disponibilità ai Consorzi di Bonifica Naviglio Vacchelli e Dugali di prendere in carico i corsi d'acqua di cui sopra con le relative attività di presidio, sorveglianza, gestione e manutenzione, compresa la polizia idraulica e al Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado Adda-Serio di esprimersi al riguardo;

Preso atto che, in una prospettiva di riordino volta da una parte alla valorizzazione del ruolo dei Consorzi dall'altra alla costituzione di ambiti omogenei più funzionali alla gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, i Consorzi di Bonifica Naviglio Vacchelli e Dugali, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 28 novembre 2011 e n. 63 in data 22 dicembre 2011, hanno formalizzato la loro disponibilità ad esercitare sul Serio Morto, sullo scolmatore Serio Morto e sul Colatore Aspice le attività di presidio, sorveglianza, gestione e manutenzione;

Preso atto che il Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado Adda-Serio con nota dell'8 novembre 2011 prot. n. 428/11/AS, ha espresso il proprio nulla osta all'attribuzione temporanea dei corsi d'acqua Colatore Serio Morto e Scolmatore Serio Morto al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli;

Richiamata la d.g.r. del 22 dicembre 2011, n. 2762 «Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici», con la quale sono stati approvati il reticolo idrico principale (allegato A), ove risultano ancora ricompresi i corsi d'acqua Colatore Serio Morto, Scolmatore Serio Morto e Colatore Dugale Aspice, e il reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica (allegato D);

Ritenuto pertanto di attribuire e consegnare, in via temporanea e comunque sino alla costituzione del subentrante nuovo Consorzio del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio» di cui alla d.g.r. 2994/2012, al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli i corsi d'acqua Colatore Serio Morto e Scolmatore Serio Morto e al Consorzio di Bonifica Dugali il Colatore Dugale Aspice, comprese le opere accessorie e le pertinenze per l'esercizio delle rispettive funzioni di polizia idraulica ovvero:

- la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria
- la gestione operativa e la manutenzione delle opere necessarie a garantirne il buon regime idraulico
- le attività di polizia idraulica, ad eccezione della riscossione dei canoni
- tutti gli oneri ed incarichi necessari alla salvaguardia dei beni dei terzi

Ritenuto altresì di stralciare dall'allegato A della d.g.r. n. 2762/2011 i suddetti corsi d'acqua Colatore Serio Morto (CR 005), Scolmatore Serio Morto (CR 018) e colatore Dugale Aspice (CR 013) inserendoli nell'allegato D (Individuazione reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica) con l'attribuzione al Consorzio di Bonifica Dugali del colatore Dugale Aspice e al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli dei corsi d'acqua Colatore Serio Morto e Scolmatore Serio Morto;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della IX legislatura approvato con deliberazione del Consiglio Regionale (d.c.r.) del 28 settembre 2010 n. 56 e la declinazione allo stesso nel PO 19 «Risorsa acqua», OS 19.5 «Riordino dei reticoli idrografici regionali e dei Consorzi di Bonifica» come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. del 5 agosto 2010 n. 465;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di attribuire, in via temporanea e comunque sino alla costituzione del subentrante nuovo Consorzio del comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 «Adda-Oglio», di cui alla d.g.r. 2994/2012, al reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli i corsi d'acqua Serio Morto e Scolmatore Serio Morto e al reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Dugali il corso d'acqua denominato Colatore Dugale Aspice, per i tratti evidenziati nella cartografia allegata al «verbale di trasferimento competenza tratto» da AIPO a STER formalizzato in data 10 giugno 2011 e specificati nel d.d.u.o. 15 giugno 2011 - n. 5387, su cui esercitare la funzione di presidio, sorveglianza, gestione e manutenzione nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, ad eccezione della riscossione dei canoni;

2. di consegnare, sempre in via temporanea e comunque sino alla costituzione del subentrante nuovo Consorzio, al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli e al Consorzio di Bonifica Dugali i predetti corsi d'acqua, comprese pertinenze, manufatti e beni accessori, in relazione alla loro gestione ai fini della difesa idraulica del territorio e degli altri usi compatibili, consegna che avviene nella consistenza dello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano alla data del presente provvedimento;

3. di stralciare dall'allegato A della d.g.r. n. 2762/2011 i corsi d'acqua Colatore Serio Morto (CR 005), Scolmatore Serio Morto (CR 018) e colatore Dugale Aspice (CR 013) inserendoli nell'allegato D della citata d.g.r. con l'attribuzione dei primi due corsi d'acqua (CR 005 e CR 018) al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli e con l'attribuzione del terzo corso d'acqua (CR 013) al Consorzio di Bonifica Dugali;

4. di stabilire che, una volta costituito ed entrato in funzione, il nuovo Consorzio subentrerà ai Consorzi di Bonifica Naviglio Vacchelli e Dugali nell'attribuzione, consegna e affidamento dei predetti canali, comprese le pertinenze, i manufatti e i beni accessori;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

D.a.r. 29 febbraio 2012 - n. 1596

**Direzione generale Protezione civile, polizia locale e sicurezza -
Sostituzione di un componente della Consulta regionale del
volontariato di protezione civile**

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE,
ALLA POLIZIA LOCALE ED ALLA SICUREZZA

Visto l'articolo 9-bis della legge regionale 24 maggio 2004, n.16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" ed in particolare:

- il comma 1°, che prevede l'istituzione della *Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile* quale sede di confronto fra le Autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato;
- i commi 2° e 5°, i quali stabiliscono l'esatta composizione della Consulta e che la stessa sia costituita con decreto dell'Assessore regionale competente per la protezione civile - che la presiede -, nonché che questa rimanga in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.

Visto il d.p.g.r. 23 aprile 2010, n.4184, con il quale è stato nominato l'Assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia.

Dato Atto che l'Assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia, con proprie note datate 15 giugno 2011 e custodite agli atti della Struttura Pianificazione Emergenza, ha richiesto ad UPI Lombardia, ANCI Lombardia ed alle Province lombarde di individuare i delegati previsti dal citato art.9-bis, comma 2°.

Dato Atto altresì che, a seguito delle rispettive designazioni effettuate dalle Province lombarde, da UPI Lombardia e da ANCI Lombardia, con Decreto 24 novembre 2011, n.11163 "Istituzione della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile - Nomina dei componenti ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16" si è istituita la succitata Consulta nominandone i componenti.

Preso Atto che il Presidente della Provincia di Pavia, con propria nota prot. n.6109/2012, assunta agli atti della Struttura Pianificazione Emergenze della Direzione Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza con prot. n.Y1.2012.0000955 del 9 febbraio 2012, a seguito della mancata iscrizione nella Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'associazione di riferimento del precedente delegato, ha designato un nuovo componente in sostituzione del sig. Giuseppe Garlaschelli inizialmente individuato.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del componente sig. Giuseppe Garlaschelli inizialmente individuato dalla Provincia di Pavia con il nuovo rappresentante designato sig. Andrea Pancotti.

Tutto ciò considerato,

DECRETA

1. di sostituire, in seno alla Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia, il sig. Giuseppe Garlaschelli, designato quale componente in rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato della Provincia di Pavia, con il nuovo componente sig. Andrea Pancotti, individuato dal Presidente della Provincia di Pavia, con propria nota prot. n.6109/2012.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e che la partecipazione alla Consulta dei succitati componenti non dà diritto ad alcun compenso.

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina internet della Protezione civile regionale.

4. di comunicare il presente provvedimento al nuovo componente nominato nella Consulta ed a quello sostituito con il presente atto.

L'assessore
Romano La Russa

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Circolare regionale 24 febbraio 2012 - n. 2
Direzione centrale Programmazione integrata - Tasse automobilistiche regionali, disposizioni applicative degli articoli da 38 a 49 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni. Abrogazione della circolare 31 marzo 2004, n. 16, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie editoriale ordinaria del 5 aprile 2004, n. 15

Epigrafe

1. *Scopo e campo di applicazione.*
- 2.1 *Soggetto passivo e presupposto d'imposta.*
- 2.2 *Scadenze.*
- 2.3 *Tariffario regionale.*
- 2.4 *Tassazione della massa rimorchiabile.*
- 2.5 *Pagamenti frazionati della tassa automobilistica regionale.*
- 2.6 *Effetti della perdita di possesso, per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, per furto, rottamazione o esportazione all'estero.*
- 2.7 *Targhe prova.*
- 2.8 *Riduzioni ed esenzioni - regime dei veicoli ad uso speciale.*
- 2.9 *Veicoli ultraventennali.*
- 2.10 *Codice fiscale.*
- 2.11 *Esenzioni disabili.*
- 2.12 *Esenzioni Onlus.*
- 2.13 *Gestione sospensioni e giacenze rivenditori.*
- 2.14 *Sistema sanzionatorio.*
- 2.15 *Effetti delle disposizioni contenute nella L.R. n. 10/2003.*
- 2.16 *Recapiti per la presentazione delle istanze, reperimento modulistica e informazioni.*

1. Scopo e campo di applicazione.

Scopo della presente circolare è l'individuazione delle modalità operative e dell'aggiornamento delle procedure amministrative per la corretta gestione delle tasse automobilistiche a favore della Regione Lombardia, in ottemperanza alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo Unico della disciplina dei tributi regionali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli della Sezione IV del Titolo III della citata legge (artt. da 38 a 49).

Decorrenza: 1° gennaio 2004, salvo diversa indicazione per specifiche attività.

Campo di applicazione: gli articoli 38 e 39 della *L.R. n. 10/2003* stabiliscono che la tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli, di proprietà o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). È altresì dovuta la tassa di circolazione regionale per i veicoli, appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, non iscritti al medesimo Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

La presente circolare abroga e sostituisce la circolare regionale 31 marzo 2004, n. 16, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Editoriale Ordinaria, del 5 aprile 2004, n. 15.

2.1 Soggetto passivo e presupposto d'imposta.

Il citato articolo 39 stabilisce che al pagamento della tassa è tenuto il soggetto che il **primo giorno di ciascun periodo di imposta** risulti proprietario o usufruttuario del veicolo in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti, e dei Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli, nonché il soggetto che immette sulla pubblica strada il ciclomotore ovvero il quadriciclo leggero.

In sede di prima immatricolazione si presume proprietario e, quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di circolazione.

In caso di omessa trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dell'atto di vendita a seguito di prima immatricolazione, parimenti, si presume proprietario il soggetto intestatario della carta di circolazione.

Ai fini della determinazione del dovuto, devono essere considerati i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della **costituzione del presupposto di imposta, che deve essere individuato nel primo giorno di ciascun periodo di imposta.**

Pertanto, **nel primo giorno** del periodo d'imposta **vengono individuati:**

- il soggetto tenuto al pagamento;
- le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso in base alle quali è individuata la classe tariffaria e calcolato l'importo dovuto. I commi 6 e 7 dell'art. 38 prevedono l'obbligatorietà dell'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) degli eventi modificativi, relativi alla proprietà del veicolo, ai fini dell'ottenimento dell'esonero dal pagamento della relativa tassa. Nella fattispecie prevista al comma 6, trattandosi di provvedimenti definitivi assunti dalla Autorità Giudiziarica o dalla Pubblica Amministrazione, gli effetti, ai fini fiscali, decorrono, previa trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del provvedimento, e ciò al fine primario di evitare elusioni o evasioni dell'obbligo tributario. Il comma 7, invece, ribadisce l'obbligatorietà della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) della perdita di possesso, a seguito di furto o demolizione del veicolo, con la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà anche per il periodo d'imposta nel quale si è verificato l'evento (mediante esibizione di idonei documenti di data certa attestanti l'evento) a condizione che la data dell'evento ricada entro il termine previsto per il pagamento.

Per i periodi d'imposta successivi a quello per cui è stato riconosciuto l'esonero in assenza della necessaria trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

Nell'ipotesi di rientro in possesso a seguito di provvedimenti di revoca emanati dall'Autorità Giudiziarica o dalla Pubblica Amministrazione ovvero nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, ai fini dell'obbligo tributario gli effetti decorrono dalla data del provvedimento o dell'evento medesimo, comunque rilevabile dal documento di data certa necessario per la relativa, obbligatoria, trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Nel caso di variazioni della proprietà del veicolo, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta e della decorrenza degli effetti, rilevano gli atti di vendita predisposti nelle forme previste dalla legge (per es. sentenze, atti pubblici o scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).

Le **variazioni di natura tecnica apportate alla carta di circolazione** hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

Nel caso in cui le variazioni, secondo le risultanze della carta di circolazione, risultino annotate nel 1° giorno del periodo d'imposta, avranno effetto dal periodo d'imposta in corso.

Pertanto eventuali variazioni tecniche che comportano l'appartenenza ad una classe tariffaria per la quale sono dovuti importi maggiori o minori rispetto alla classe di provenienza, non determinano, rispettivamente, l'assoggettamento a pagamenti integrativi o il rimborso della differenza, per la medesima periodicità nella quale sono state effettuate le variazioni stesse.

Si ritiene necessario fornire chiarimenti circa l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nel caso di compravendita di veicolo, proveniente da altra regione, avvenuta nel mese di pagamento alla luce delle disposizioni recate dall'art. 39, comma 2, della *L.R. 14 luglio 2003, n. 10*.

Nello specifico, si evidenzia la possibilità che le disposizioni recate dall'art. 5 del *D.L. n. 953/82*, convertito, con modificazioni nella *legge n. 53/83*, le quali prevedono l'individuazione del soggetto passivo d'imposta nel proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento, neutralizzino gli effetti della *L.R. n. 10/2003*, laddove all'articolo 39, comma 2, si individua il soggetto obbligato nel proprietario del veicolo il primo giorno utile per il pagamento; ciò nel caso di regolare compravendita del veicolo medesimo, avvenuta nel mese in cui deve essere corrisposta la tassa automobilistica regionale di proprietà, tra un contribuente

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

te lombardo ed un soggetto residente in regione diversa dalla Lombardia. In tale fattispecie, infatti, sembrerebbe realistica l'ipotesi di un'elusione dell'obbligo tributario da parte di entrambi i contribuenti coinvolti nella compravendita del veicolo.

Al fine di dirimere i dubbi circa l'individuazione del soggetto obbligato si ritiene opportuno procedere alla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate, nella misura in cui le stesse prevedono l'insorgenza dell'obbligo tributario nel primo giorno del periodo d'imposta e ne diversificano il soggetto obbligato rispettivamente, nel primo giorno del medesimo periodo impositivo, la *L.R. n. 10/2003* della Regione Lombardia, nell'ultimo giorno del mese di pagamento l'art. 5 del *D.L. n. 953/82*, convertito, con modificazioni nella *legge n. 53/83*

Pertanto, nel caso di veicolo proveniente da altra regione, in quanto ceduto a contribuente lombardo, nel mese di pagamento, la tassa automobilistica regionale è dovuta alla Lombardia in quanto alla data della compravendita si è costituito il presupposto impositivo e, conseguentemente, è stato individuato il proprietario del veicolo alla medesima data.

Viceversa, nel caso di veicolo in uscita dalla regione Lombardia, in quanto ceduto a contribuente di altra regione, nel mese di pagamento della tassa automobilistica, valgono le norme vigenti in quella regione nella quale, ai sensi del richiamato art. 5 del *D.L. n. 953/82*, convertito, con modificazioni nella *legge n. 53/83*, il soggetto passivo d'imposta è individuato nel proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento e, pertanto, la tassa va corrisposta a favore della regione di residenza dell'acquirente.

In conclusione, si può affermare che, nel caso di compravendita di veicolo, tra soggetto lombardo e soggetto residente in altra Regione, il cui atto redatto nelle forme di legge, rechi una data ricadente nel mese utile per il pagamento, la tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta dall'acquirente a favore della propria regione di residenza.

In sede di attività accertativa della tassa automobilistica regionale, ed esclusivamente ai fini dei rapporti tributari con la Regione Lombardia e per la fattispecie sopra delineata, sono ritenuti validi i versamenti effettuati a favore di altra regione purché gli stessi siano stati eseguiti dal dante causa, in data anteriore a quella dell'atto di compravendita del veicolo, per il periodo d'imposta individuato con l'atto di accertamento.

In analogia a quanto sopra specificato, nel caso di variazione della residenza nel periodo utile per il pagamento, la tassa automobilistica deve essere corrisposta alla Regione nella quale il soggetto passivo d'imposta risulti residente l'ultimo giorno utile per il pagamento.

La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per ciascun periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati.

I rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate sono assoggettati alla tassa di circolazione in quanto non sussiste l'obbligo di iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

I rimorchi speciali di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

Per i rimorchi adibiti al trasporto cose e al trasporto specifico di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate non è dovuta alcuna tassa.

La tassa di circolazione regionale è dovuta da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Regione Lombardia, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, per i veicoli non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ed iscritti nei registri di Immatricolazione, ovvero dal soggetto che immette su strada il veicolo medesimo, nonché per i veicoli ultratventennali, di cui al successivo paragrafo 2.9. La periodicità della tassa coincide con l'anno solare in cui viene utilizzato il veicolo e deve essere corrisposta, per il totale della tariffa fissa, prima della sua immissione sulla pubblica strada.

2.2 Scadenze.

L'articolo 40 definisce le regole delle scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà a decorrere dal 1° gennaio 2004. Vengono individuati due differenti regimi di scadenze, validi solo per le periodicità tributarie rientranti nel Ruolo Regionale della Lombardia:

A) il primo, relativo ai **veicoli immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2004**, per i quali nulla varia rispetto alla previgente normativa fino a che per gli stessi, a partire dal 1°

gennaio 2004, non intervengano gli eventi riportati al punto B) numeri da 2) a 3);

B) il secondo, relativo ai **veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2004**, siano interessati da:

- 1) prima immatricolazione,
- 2) rientro da esenzione/sospensione,
- 3) rientro in possesso.

Relativamente alla tipologia di scadenza di cui al punto B), devono essere adottati i seguenti criteri:

1. la periodicità della tassa è di **12 mesi** ed è individuata sempre **dal mese di prima immatricolazione** in Italia;

2. la scadenza è sempre quella del mese antecedente al mese di prima immatricolazione. Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;

3. per i veicoli individuati al successivo punto 2.5 la tassa automobilistica può anche essere corrisposta **quadrimestralmente**, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;

4. per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione;

5. per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

In caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese di pagamento con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di armonizzare le disposizioni di cui al punto B) con quelle di cui al punto A) - relative sia ai veicoli della Regione Lombardia immatricolati ante 2004 che ai veicoli provenienti da altre Regioni - devono essere adottate le seguenti regole:

- a decorrere dal 1° gennaio 2004 nel caso di «rientro da esenzione o sospensione» oppure di «rientro in possesso», per i veicoli immatricolati ante 2004 e provenienti da altre Regioni, deve essere corrisposto un pagamento decorrente dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione/sospensione/rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione (pagamento di un raccordo).

In tali casi il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello del «rientro da esenzione o sospensione» o al «rientro in possesso».

Ad esempio: un veicolo immatricolato nel mese di giugno 2011 posto in regime di esenzione, successivamente uscito da esenzione nel mese di marzo 2012, dovrà corrispondere il primo pagamento della tassa automobilistica, dopo il rientro da esenzione, con decorrenza marzo 2012-maggio 2012 (pagamento di un raccordo) e i successivi versamenti della tassa automobilistica regionale di proprietà avranno sempre periodicità giugno-maggio dell'anno successivo;

- per i veicoli provenienti da altre regioni continuano ad applicarsi le scadenze acquisite nella regione di provenienza. Tali scadenze permangono in capo ai medesimi veicoli fino al verificarsi di eventi sospensivi o interruttivi dell'obbligo tributario, al rientro dai quali si applicano le regole previste dall'articolo 40 della *L.R. n. 10/2003*;

- l'importo dei pagamenti del raccordo dovuti in forza della precedente disposizione, espressi in dodicesimi, possono essere inferiori all'importo minimo di € 20,00 così come previsto dall'art. 42, comma 7, della *L.R. n. 10/2003*.

Ai fini dell'individuazione del mese di immatricolazione dei veicoli, nel caso ciò non fosse rilevabile dalla relativa Carta di Circolazione, si tiene conto di quanto riportato nel Certificato di Proprietà. Qualora tale informazione non fosse rilevabile neanche dal Certificato di Proprietà si presume, quale mese di immatricolazione, quello di gennaio, salvo prova contraria.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai cittadini lombardi, Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, art. 7, comma 3, invia agli stessi apposita comunicazione quale promemoria per il rinnovo annuale del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

All'interno della citata comunicazione sono altresì individuate le modalità di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

2.3 Tariffario regionale.

Gli articoli 41 e 42 stabiliscono la misura della tassa automobilistica. Il tariffario regionale è pubblicato annualmente sul sito della Regione Lombardia.

La tassa è determinata su base annuale.

L'importo **mensile** relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione:

importo annuale tariffa secondo base imponibile/12 x n. mesi

Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura fissa di 25,00 euro con periodicità gennaio-dicembre di ogni anno.

Per gli autocaravan la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni KW (0,74 euro per ogni CV).

Per i «quadricicli leggeri», cosiddetti minicar, **alimentati a benzina**, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro.

Per i «quadricicli leggeri», cosiddetti minicar, **alimentati a gasolio**, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro più 1,00 euro per ogni KW.

2.4 Tassazione della massa rimorchiabile.

Fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i veicoli atti al traino, secondo le risultanze di cui all'articolo 41 della *L.R. n. 10/2003*, l'articolo 43 dedica particolare attenzione alle modalità applicative della tassa automobilistica regionale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose e dei trattori stradali che viene determinata in base ai parametri individuati nella tabella denominata «tassa aggiuntiva massa rimorchiabile» riportata nel tariffario regionale pubblicato annualmente sul sito della Regione Lombardia secondo le risultanze della carta di circolazione.

La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i veicoli con massa superiore a 6 tonnellate, dalla carta di circolazione risulti annotato «sospensione al traino», fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i medesimi veicoli, secondo le risultanze di cui all'articolo 41 della *L.R. n. 10/2003*.

Non assumono valore, ai fini della non imponibilità della massa rimorchiabile, altri documenti diversi dalla carta di circolazione relativa al veicolo (per es. dichiarazione d'impegno, dichiarazione amministrativa di inibizione al traino rilasciata dalla DTT, ecc.).

Il versamento della tassa sulla massa rimorchiabile deve essere effettuato secondo le regole di pagamento del paragrafo 2.2, con periodicità anche quadrimestrale contestualmente al pagamento della tassa automobilistica.

Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità cosiddetti mezzi d'opera, di cui all'articolo 10 del *D.Lgs. n. 285/1992* e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico (annotazione sulla carta di circolazione della motrice della targa/telaio del rimorchio per il quale è autorizzato il traino). In caso di agganciamento specifico, pertanto, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile è dovuta.

Alla tassa automobilistica regionale di proprietà in relazione alla massa rimorchiabile non si applica la riduzione del 20% prevista dalla lettera c) punto 2.8.

Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà, commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale (ad esempio, i trattori stradali che agganciano rimorchi classificati speciali, secondo le risultanze delle relative carte di circolazione).

2.5 Pagamenti frazionati della tassa automobilistica regionale.

Sono ammessi pagamenti frazionati della **tassa automobilistica regionale di proprietà**, su base quadrimestrale, **esclusivamente** per le seguenti tipologie di veicoli:

- autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati con massa uguale o superiore a 12 tonnellate se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile;
- veicoli indicati all'articolo 84 del *D.Lgs. n. 285/1992* (veicoli adibiti a locazione senza conducente).

Nelle ipotesi sopradescritte, l'importo della tassa automobilistica regionale di proprietà, su base quadrimestrale, sarà determinato dalla seguente formula:

(importo annuale tariffa secondo base imponibile)/12 x 4

Sono, comunque, ammessi pagamenti frazionati per tutti i veicoli, su base mensile, inerenti l'allineamento della scadenza alle nuove disposizioni previste all'articolo 40 della *legge regionale n. 10/2003*, per le fattispecie in esso indicate.

Si evidenzia che, in caso di pagamento frazionato, ai fini dell'attività accertativa, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione di tipo tributario autonoma e, cioè, in relazione alla determinazione del soggetto obbligato e dell'eventuale regime sanzionatorio.

2.6 Effetti della perdita di possesso, per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, per furto, rottamazione o esportazione all'estero.

L'articolo 38, comma 6, della *L.R. n. 10/2003*, prescrive la non obbligatorietà del pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà in caso di perdita di possesso per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione (sequestro, confisca, fermo amministrativo, pignoramento), con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che le relative formalità siano state trascritte al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

L'articolo 46 della *L.R. n. 10/2003*, di converso, limitatamente alle causali:

- a) perdita di possesso per furto, previa annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) della relativa denuncia presentata alla competente autorità di Pubblica Sicurezza;
- b) demolizione, certificata ai sensi dell'art. 46 del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
- c) esportazione all'estero, previa annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) della relativa formalità;

riconosce il diritto al **rimborso** della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta.

Nelle fattispecie a) e b) se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità vengano preventivamente presentate al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Nella fattispecie c), se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), la tassa non è dovuta o, se versata, dà luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità previste in caso di esportazione all'estero, vengano preventivamente presentate al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) entro il medesimo termine per il pagamento della tassa.

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere **calcolato in dodicesimi**, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento che, per la fattispecie di cui alla lettera c) coincide con la data di trascrizione dell'evento presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), fino a quello di scadenza della tassa, con esclusione, in caso di versamenti effettuati tardivamente, degli importi relativi alla sanzione ed eventuali interessi.

Poiché la normativa regionale prevede, in alternativa al rimborso per le citate fattispecie, la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale della tassa automobilistica di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento, stante il forte impatto dell'**istituto della compensazione** sulle procedure di contabilità, rimborsi, riscossione

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

e controllo di merito, si ritiene di esplicitare in successivo documento i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto.

Le fattispecie sopra delineate operano esclusivamente nel caso in cui la tassa automobilistica regionale fosse dovuta a favore della regione Lombardia. Pertanto, non potranno essere riconosciuti rimborsi o compensazioni nel caso di veicoli trasferiti in Regione Lombardia, successivamente alla data di effettuazione del pagamento della tassa automobilistica a favore di altra Regione.

Si evidenzia, come disposto dal comma 7 dell'articolo 46 della L.R. n. 10/2003, la non rimborsabilità della tassa di circolazione regionale.

2.7 Targhe prova.

Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa, in misura fissa, dovuta per l'intero anno solare con scadenza nel mese di dicembre indipendentemente dal mese di rilascio della targa prova o di rinnovo dell'autorizzazione.

Gli importi da corrispondere sono così determinati:

- a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;
- b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;
- c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.

2.8 Riduzioni ed esenzioni - regime dei veicoli ad uso speciale.

La tassa automobilistica regionale di proprietà è **ridotta** nella misura seguente per:

- a) autoveicoli adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
- b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, i trattori stradali per il traino di rimorchi, muniti di sospensione pneumatica ad uno degli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento;
- d) autoveicoli da noleggio di rimessa (cioè adibite noleggio con conducente per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 85 del CdS), riduzione del 50 per cento;
- e) autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente (art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992), riduzione del 30 per cento.

Dalla data di entrata in vigore della *legge regionale n. 10/2003*, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

Ai casi di **esenzione** previsti dall'articolo 17 del D.P.R. n. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) esenzione per gli autoveicoli che effettuano, contemporaneamente, il carico, lo scarico e la compattazione dei rifiuti solidi urbani, o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica.

In sede di pagamento della tassa automobilistica, qualora la carta di circolazione non rilevi la presenza dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'esenzione, è altresì ritenuta idonea la dichiarazione autocertificativa delle condizioni resa dal proprietario del veicolo;

- d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) esenzione per i veicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio Regionale, secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Per le ipotesi di esenzione di cui alle lettere c), e d), nonché per le fattispecie di cui alle lettere d), f), f-bis) ed h) dell'art. 17 del D.P.R. n. 39/53, gli interessati dovranno rivolgersi agli Studi di Consulenza automobilistica autorizzati da Regione Lombardia (Delegazioni ACI e agenzie di pratiche automobilistiche aderenti alle reti AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA, STANET).

Sono da considerare veicoli ad uso speciale quelli classificati allo scopo dall'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, del Codice della Strada. La medesima classificazione può essere integrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. ii) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada».

Sono da considerare, altresì, veicoli ad uso speciale:

- gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel *Decreto Dirigenziale 20 febbraio 2003* del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
- i veicoli di cui alla classificazione recata dall'art. 54 del D.Lgs. n. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. ii) del D.P.R. N. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada».

A tale tipologia di veicoli si applica la relativa tariffa sulla base della base dell'imponibile determinato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 05 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

- i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale.

A tale tipologia di veicoli si applica la tariffa secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella B) del tariffario regionale allegato alla legge regionale n. 10/2003.

2.9 Veicoli ultraventennali.

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, **ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone**, sono assoggettati al pagamento della **tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa**, e per l'intero anno solare, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

Qualora l'anno di costruzione non sia rilevabile dalla carta di circolazione, lo stesso può essere dimostrato mediante la copia della carta di circolazione estera o, in alternativa, attraverso una dichiarazione resa dal costruttore.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Sono, altresì, esclusi, dall'agevolazione i veicoli ultraventennali di proprietà di enti pubblici in quanto non destinati ad uso di persona fisica proprietaria dei medesimi veicoli.

Sono pertanto esclusi i veicolo adibiti al trasporto persone intestati a soggetti che non siano persone fisiche ovvero intestati a persone fisiche che utilizzino i veicoli nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Gli importi fissi sono:

- 30,00 euro per gli autoveicoli;
- 20,00 euro per i motoveicoli.
- **Veicolo di interesse storico iscritto nei registri Auto-motoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, ai sensi dell'art. 60 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92)**

Il proprietario di tale veicolo, persona fisica o giuridica, subordinatamente all'iscrizione del veicolo stesso nei citati registri è esente sia dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, sia dal pagamento della tassa regionale di proprietà e indipendentemente dalla categoria e dall'uso del veicolo.

2.10 Codice fiscale.

Il sistema di gestione della tassa automobilistica regionale e la procedura di riscossione sono fondate sul **codice fiscale** della persona fisica o giuridica individuata come soggetto passivo di imposta e sulla **targa** del veicolo.

La ricevuta di versamento dovrà recare l'indicazione del codice fiscale desunto dall'archivio tributario regionale.

2.11 Esenzioni disabili.

L'istituto è disciplinato dall'art. 44, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, della L.R. n. 10 del 14 giugno 2003.

Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica di proprietà **la persona disabile grave, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero la persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria del veicolo in base al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).**

L'esenzione è estesa anche alle **persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute ed alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.**

Inoltre l'esenzione è estesa alle **persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero delle persone di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalide. (In tal caso si prescinde dal possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92).**

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta, limitatamente ad un **solo veicolo** per persona disabile, a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2000 c.c. se alimentato a benzina o con alimentazione combinata (es. benzina/gpl, ecc.) oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio (art. 8 Legge n. 449/97 e successive modifiche ed integrazioni) di proprietà della persona disabile o del soggetto cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell'esenzione già riconosciuta per la stessa persona.

L'esenzione può essere trasferita anticipatamente al termine dei quattro anni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico a condizione che si sia verificata la perdita della proprietà o del possesso del veicolo (es. vendita, furto, demolizione, esportazione) già esentato.

Il trasferimento dell'esenzione tra due veicoli può avvenire senza interruzioni a condizione che l'evento di perdita di possesso o della proprietà avvenga entro il termine per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il veicolo di nuovo acquisto.

La domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata **entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica, contestualmente alla prescritta documentazione sanitaria e all'autocertificazione del possesso dei rimanenti requisiti.** L'istanza deve essere presentata presso gli uffici indicati al punto 2.15 della presente circolare.

Indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza, l'esenzione decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di seduta della Commissione medica competente o dalla data di rilascio della carta di circolazione nel caso di adattamento del veicolo.

Nel caso la data della seduta della Commissione medica competente o la data di rilascio della carta di circolazione, nel caso di adattamento del veicolo, ricada il 1° giorno del periodo d'imposta, l'esenzione decorrerà dal periodo d'imposta stesso. Se tale data è invece successiva al 1° giorno, l'esenzione decorrerà dal periodo d'imposta successivo.

Le variazioni di natura oggettiva e soggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta, devono essere comunicate alla Regione entro 30 giorni dal loro verificarsi e, pertanto, nell'eventualità di trasferimento dell'esenzione su altro veicolo (nuovo di fabbrica o usato), ferme restando le condizioni precedentemente indicate, l'esenzione viene riconosciuta sul nuovo veicolo a condizione che la data di fine validità della precedente esenzione, conseguente al furto, alla radiazione, alla vendita o alla rinuncia decorsi quattro anni, ricada entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica del nuovo veicolo.

Nel caso di carenza della documentazione presentata, la Regione richiede all'interessato di integrare la documentazione medesima entro 60 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.

In caso di decesso dell'avente diritto, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica entro il mese successivo a quello dell'evento, il termine per la comunicazione è di 90 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.

In caso di esito negativo dell'istruttoria relativa all'istanza di esenzione, la Regione provvederà a comunicare all'interessato le modalità per il pagamento del solo tributo, **senza sanzioni né interessi**, da effettuarsi entro **60 giorni** dal ricevimento della medesima comunicazione di diniego.

Nel caso di riconoscimento dell'esenzione dal periodo d'imposta successivo alla data della seduta della Commissione medica competente e alla data di rilascio della carta di circolazione, nel caso di adattamento del veicolo, il pagamento della tassa automobilistica regionale per il periodo d'imposta in corso potrà avvenire senza sanzioni, né interessi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esenzione.

Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto al versamento, la competente struttura tributaria regionale provvederà al recupero del tributo e alla applicazione delle relative sanzioni e oneri accessori, ai sensi degli articoli citati al successivo paragrafo 2.14.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione (comma 6, art. 40, della L.R. n. 10/2003).

Le tipologie di veicoli che possono essere esentati dal pagamento della tassa, individuate nell'art. 17, comma 1, lett. f-bis), del *D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39*, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nell'art. 42, commi 5 e 6, della *L.R. n. 10/2003*, sono le seguenti:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
- Motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente.
- Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- Autoveicoli: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- Autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
- Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- Autoveicoli ad uso speciale dotati di installazioni permanenti finalizzate al trasporto della persona disabile.

Si precisa che per i quadricicli leggeri (minicar) l'agevolazione si applica alla tassa di circolazione a condizione che il veicolo sia utilizzato per il trasporto del disabile. In tal caso, nell'evenienza di un controllo della polizia stradale, il conducente, in luogo della ricevuta di pagamento della tassa automobilistica, dovrà esibire l'attestato di esenzione.

Sono, comunque, da ricomprendere tra i veicoli per i quali può essere riconosciuta l'esenzione i veicoli di cui alla lettera m) dell'art. 54, comma 1, del *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285* (autocaravan), in analogia a quanto previsto ai fini della fruibilità della detrazione I.R.Pe.F. in materia (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, circolare n. 46/E del 11 maggio 2001).

2.12 Esenzioni Onlus.

L'istituto è normato dall'art. 44, commi 8, 9 e 10, della *L.R. n. 10/2003*, rispetto ai quali nulla relativamente alle procedure in essere alla data del 31 dicembre 2003, fatto salvo quanto previsto dal *D.M. Economia e Finanze 18 luglio 2003, n. 266*.

Si rileva che le Onlus aventi sede in Lombardia non sono obbligate alla presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio in capo ai veicoli di proprietà delle stesse. A tal proposito, infatti, il sistema Gestionale della Tassa Automobilistica regionale è in grado di associare al codice fiscale delle ONLUS, risultante nei registri regionali di cui all'art. 10, comma 8, del d. Lgs. n. 460/97, ovvero all'Anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo, i veicoli di proprietà secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, attribuendo alle stesse la condizione di esenzione dal pagamento della tas-

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 05 marzo 2012

sa automobilistica per i periodi d'imposta in cui il veicolo risulti di proprietà della medesima ONLUS e la stessa permanga in tale condizione.

Permane, in ogni caso, l'obbligo di presentazione della domanda di esenzione per gli enti che svolgono attività istituzionali ma che destinano alle azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica i veicoli di proprietà e della cui destinazione resti traccia sulla carta di circolazione o mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'ente. Tale enti, pertanto, poiché l'esenzione costituisce un'analogia agevolazione ma di tipo oggettivo, dovranno presentare apposita istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alla competente struttura tributaria regionale corredata dell'elenco dei veicoli adibiti alle azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica e della fotocopia della relativa carta di circolazione sulla quale risulti annotata la corrispondente destinazione d'uso ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite nel D.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente è obbligo dell'ente comunicare le variazioni inerenti le destinazioni d'uso dei veicoli esentati entro 60 giorni dalla data dell'evento modificativo.

Nel caso di veicoli acquisiti dall'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale in regime di locazione finanziaria non essendo possibile, neanche in via interpretativa, attribuire alla stessa la proprietà del veicolo, non è ammissibile l'agevolazione fiscale de qua non sussistendo il requisito soggettivo previsto dal più volte citato art. 44, comma 8, della legge regionale n. 10/2003.

2.13 Gestione sospensioni e giacenze rivenditori.

I veicoli, appartenenti a soggetti lombardi, destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, **esclusivamente**, in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite minivoltura (L. n. 85/95, legge «Dini»). Pertanto non sono ammesse sospensioni d'imposta dell'obbligo tributario esistente in capo a veicoli in presenza di procura speciale per la vendita degli stessi rilasciata, a qualsiasi titolo e in qualunque luogo della Repubblica, a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli pur non avente sede legale in Regione Lombardia.

Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione, se il passaggio avviene secondo le modalità descritte nel comma precedente.

La gestione e l'inoltro delle domande di sospensione d'imposta avviene, secondo le modalità automatizzate, tramite apposito applicativo messo a disposizione da Regione Lombardia nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 44, comma 11, della l.r. n. 10/2003.

Permane l'obbligo del pagamento del contributo del diritto fisso per ciascun veicolo posto in sospensione d'imposta da corrispondere mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente n. 140202, intestato a «Regione Lombardia - Tasse automobilistiche regionali».

Nel caso di veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, la tassa automobilistica è dovuta per l'intero periodo d'imposta decorrente dalla data di immatricolazione e, l'eventuale, sospensione d'imposta (per es. veicoli a «chilometri zero») avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo esclusivamente previa presentazione a Regione Lombardia di apposita dichiarazione/istanza attestante la destinazione del veicolo alla rivendita. Ovviamente, per i veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli e dalla stessa utilizzati deve essere corrisposta la tassa automobilistica regionale secondo le disposizioni recate dall'art. 41 della citata L.R. n. 10/2003.

Per i veicoli provenienti dall'estero, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), e già immatricolati, ai sensi della L. n. 85/95 (legge «Dini») la sospensione decorre dalla data di immatricolazione in Italia previa comunicazione con le modalità sopradescritte.

2.14 Sistema sanzionatorio.

Per le inadempienze inerenti le tasse automobilistiche regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 85 a 96 della *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*. Negli stessi sono individuate la misura della sanzione (articoli 85 e 86), il procedimento di irrogazione della medesima (articolo 87) e della sua eventuale rateizzazione (articolo 88), le modalità di recupero delle somme dovute alla regione a titolo di tassa automobilistica (articolo 90), le modalità di rateizzazione della tassa (artico-

lo 91), la riscossione coattiva (articolo 92), gli organi di tutela giurisdizionale (articolo 93), la prescrizione dell'azione amministrativa (articolo 94), le modalità di notifica degli atti di accertamento (articolo 95) e il limite minimo al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate a favore della Regione (articolo 96) che viene stabilito in misura inferiore o uguale a 15,00 euro.

Si procederà comunque al recupero di importi uguali o inferiori a 15 euro qualora l'irregolarità perduri per due o più periodi d'imposta da parte del medesimo soggetto.

In caso di notifica di «questionario informativo», ai sensi del comma 3, art. 86, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, la misura della sanzione ordinaria è ridotta del 50% se il relativo pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del questionario informativo medesimo oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti.

2.15 Recapiti per la presentazione delle istanze, reperimento modulistica e informazioni.

I moduli e le informazioni inerenti la tassa automobilistica e l'ubicazione dei punti di assistenza e riscossione possono essere reperiti sul sito della Regione Lombardia ai seguenti indirizzi Internet:

- www.tributi.regione.lombardia.it
- www.spazio.lombardia.regione.it

Oppure recandosi presso i seguenti uffici di SpazioRegione:

- BERGAMO - via XX Settembre, 18/A
- BRESCIA - via Dalmazia, 92/94/C
- COMO - via Luigi Einaudi, 1, ang. Viale Varese
- CREMONA - via Dante, 136
- LECCO - Corso Promessi Sposi, 132
- LEGNANO - via Felice Cavallotti, 11/13
- LODI - via Haussmann, 7/11
- MANTOVA - Corso Vittorio Emanuele, 57
- MILANO - Piazza Città di Lombardia, 1
- MONZA - piazza Cambiaghi, 3
- PAVIA - viale Cesare Battisti, 150
- SONDRIO - via Del Gesù, 17
- VARESE - viale Belforte, 22

Oppure ancora, contattando il Call Center di REGIONE LOMBARDA al NUMERO VERDE 800 151 121.